

CXXXIX

TORNATA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI

INDICE.

Atti vari:	
Annunzio della morte del senatore FASCIOTTI.	Pag. 5042
Comunicazioni della Presidenza (Condoglianze per la morte del deputato CAVALLOTTI).	5041
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Medici condotti (DI RUDINI)	5072
Relazioni:	
Permuta di terre in Palermo (DI TRABIA)	5058
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Infortuni sul lavoro	5049
Oratori:	
BISSOLATI	5061
COLONNA	5058
MURMURA	5049
Interrogazioni:	
Ufficiali di artiglieria e genio:	
Oratori:	
AFAN DE RIVERA, <i>sotto-segretario di Stato per la guerra</i>	5043
PALIZZOLO	5044
Sezioni di pretura:	
Oratori:	
FANI, <i>sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	5045
VISCHI	5046
Censimento:	
Oratori:	
ARCOLEO, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	5047-48
PIOLA	5047
Disastro di Palmi:	
Oratori:	
COLARUSSO	5073
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i>	5072
TRIPEPI	5073

La seduta comincia alle 14.10.

Costa Alessandro, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato. Legge quindi il seguente sunto di una

Petizione.

5571. Molti comunisti di Selva Bellunese fanno voti perchè venga approvata dal Parlamento la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Paganini e Pascolato diretta ad ottenere il distacco di quel Comune dal Mandamento di Pieve, e la sua aggregazione a quello di Agordo.

Congedi.

Presidente L'onorevole Piovene ha chiesto un congedo di giorni 5 per motivi di famiglia.

(È concesso).

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Il presidente della Camera dei deputati di Rumania ha inviato il seguente telegramma:

« La Chambre des députés de Roumanie par son vote de ce jour, s'associant fraternellement au deuil de la Chambre des députés d'Italie, a chargé son bureau d'exprimer

ses sentiments de condoléance pour la cruelle perte qu'elle a subi en la personne du député Cavallotti. »

Le président de la Chambre des députés de Roumanie
D. Gianni.

Non dubito di essere interprete dei sentimenti della Camera nel credere che essa voglia affidarmi l'onorevole incarico di ringraziare la Camera dei deputati di Rumania per i sensi di condoglianza che ha espressi, e per i sentimenti di fraternità che uniscono le due nazioni. (*Approvazioni vivissime*).

Debbo comunicare alla Camera che hanno pure espresso sentimenti di condoglianza per la perdita dell'onorevole Cavallotti, gli onorevoli colleghi: Fortunato, Bertesi e Tasca-Lanza.

Hanno espresso inoltre condoglianze: la Deputazione provinciale di Catania; i sindaci e Consigli comunali di Sampierdarena, Catania, San Donato, Sant'Arcangelo di Romagna, Spezia, San Colombano e Montepulciano; i professori del Regio istituto tecnico di Sassari; la Società operaia di mutuo soccorso « Paolo Paternostro » di Palermo; la Società popolare cooperativa « Paolo Paternostro » di Palermo; la Società operaia di Conegliano; gli Italiani residenti nel Canton Ticino; l'Associazione operaia « Antonio Conti » di Portotorres; la Società operaia di Spilimbergo; il Circolo filologico di Gioiosa Jonica; l'Associazione tra i superstiti delle battaglie per l'unità d'Italia di Firenze; la Società operaia di Cascina; professori e alunni del Regio Liceo-Ginnasio Gargallo.

Inaugurazione di una lapide in Capua al senatore Palasciano.

Presidente. Comunico alla Camera che dall'onorevole sindaco della città di Capua è pervenuta la seguente lettera:

Eccellenza,

La città di Capua nel prossimo 14 marzo inaugurerà una lapide al defunto senatore Ferdinando Palasciano, che fu iniziatore della provvida istituzione della Croce Rossa sui campi di guerra.

Ricordando che l'illustre scienziato, la cui memoria desidera tramandare nel marmo la riconoscenza dei suoi concittadini, fece anche parte di codesto onorevole Consesso, mi

permetto d'invitare alla cerimonia, per mezzo di Vostra Eccellenza, la Camera dei deputati.

Nella speranza che la città di Capua sarà onorata della presenza di una rappresentanza di codesto illustre Consesso, porgo a Vostra Eccellenza il deferente omaggio di questa amministrazione.

Il sindaco
Carentani.

Propongo alla Camera di dare incarico all'egregio deputato di Capua, onorevole De Renzis, di rappresentare la Camera in questa solennità; a lui si uniranno quei deputati della Provincia, che vorranno esser presenti alla cerimonia.

(Così rimane stabilito).

Altre comunicazioni della Presidenza.

Presidente. Dalla Corte dei conti è pervenuta la seguente comunicazione:

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla Eccellenza Vostra l'Elenco delle registrazioni *con riserva*, eseguite da questa Corte nella seconda quindicina del mese di febbraio prossimo passato.

Il Presidente
« G. Finali. »

Comunico, poi, alla Camera la seguente lettera pervenuta dall'onorevole presidente del Senato:

« Compio il doloroso ufficio di annunciare all'E. V. la morte dell'onorevole senatore Eugenio Fasciotti, avvenuta stamane in questa città. Le significo in pari tempo che i funerali avranno luogo giovedì 10 corrente alle ore 10.30 muovendo dalla chiesa di S. Lorenzo in Lucina. Il servizio funebre in detta chiesa comincerà alle ore 9.30.

Il vice-presidente
« firmato: CREMONA »

Procederemo ora al sorteggio della Commissione che dovrà rappresentare la Camera, insieme con un vice presidente, un questore e due segretari, alla mesta cerimonia.

(Si procede al sorteggio).

La Commissione, che si riunirà a Montecitorio domattina alle ore 9, è composta degli onorevoli:

Marsengo-Bastia, Ruffo, Finardi, Di Bagnasco, D'Annunzio, Mezzacapo, Di Frassodentice, Spada e Marazzi.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: interrogazioni.

Prima interrogazione iscritta è quella dell'onorevole Manna al ministro pel tesoro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato pel tesoro.

Frola, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Avendo l'onorevole Manna espresso il desiderio di differire questa interrogazione, il Ministero vi consente, ed io chiedo che essa sia mantenuta nell'ordine del giorno.

Presidente. Sta bene.

Viene poi un'interrogazione dell'onorevole Giunti; ma non essendo egli presente la sua interrogazione s'intende decaduta.

Viene in seguito l'interrogazione dell'onorevole Palizzolo al ministro della guerra « per sapere se, di fronte alla sperequazione di carriera degli ufficiali di artiglieria e Genio con quella degli ufficiali delle altre armi combattenti e non combattenti, non riconosca la necessità di ampliare i quadri degli ufficiali di queste due armi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la guerra. Ringrazio l'onorevole Palizzolo della sua interrogazione, la quale mi porge modo di anticipare alla Camera le dichiarazioni che certamente avrebbe fatto il ministro della guerra nella discussione del bilancio, circa il veramente grave e spiacevole argomento della carriera degli ufficiali di artiglieria e del genio.

La Camera mi perdonerà se prima di entrare in merito faccio una dichiarazione di indole personale.

A me che ho servito oltre quaranta anni nell'arma d'artiglieria; a me, che vi rappresento la quinta generazione, ininterrottamente da padre in figlio, e mio figlio vi ha già iniziato la sesta, nulla sarebbe più caro di vedere paghi i voti degli ufficiali di artiglieria, e quindi anche quelli del genio che ormai percorrono la stessa sorte di quelli d'artiglieria, come nulla mi è più doloroso di vedere gli ufficiali di quelle due nobilissime e gloriose armi traversare un periodo non lieto che spero sia di breve durata, ma che il Ministero non può far cessare immediatamente come pur vorrebbe.

La verità è questa. Le cause dell'attuale ristagno di carriera in queste due armi si devono al fatto che l'applicazione dei limiti di età stabiliti dalla legge 2 luglio 1896, ha prodotto assai più vuoti nella fanteria dove l'invecchiamento degli ufficiali era maggiore, che nell'artiglieria dove gli ufficiali erano più giovani. Ma una volta ristabilito l'equilibrio nell'età, si dovrebbe ristabilire anche l'equilibrio nelle carriere.

Vi dovrebbe, anzi, essere un avanzamento più celere nelle armi speciali che in fanteria: perchè mentre in fanteria i colonnelli, i tenenti colonnelli ed i maggiori sono rispettivamente il 22.06 il 36.77 ed il 59.42 fra mille del totale degli ufficiali, in artiglieria sono invece il 24.64 il 36.39 ed il 68.87. Cioè in complesso la fanteria ha 118.75 ufficiali superiori fra mille, e l'artiglieria ne ha 129.90.

Però è da osservare che questa differenza potrà forse non essere sufficiente: perchè il servizio principale della fanteria essendo quello della truppa, logora di più; e quindi un maggior numero di ufficiali dovrà lasciare il servizio in età relativamente giovane, e si avrà un più rapido sfollamento nei gradi superiori che non nelle armi di artiglieria e genio.

In fanteria si verifica una più larga immissione di ufficiali provenienti dai sott'ufficiali i quali difficilmente arrivano al grado di ufficiali superiori.

Ma tutto questo non potrà dimostrarlo che l'esperienza. Venire ora, dopo pochi mesi dall'applicazione di una nuova legge di ordinamento che è costata anni di studi e di discussioni, a proporre al Parlamento di modificare radicalmente i quadri delle armi speciali, non sarebbe serio e potrebbe anche essere pericoloso.

Ciò non vuol dire che il Ministero della guerra non debba occuparsi con amore ed interesse della cosa, e non debba farsi un preciso dovere di fare proposte concrete di ampliamento dei quadri degli ufficiali generali e superiori delle due armi, quando la esperienza avrà dimostrato che ciò sia una necessità assoluta ed imprescindibile. Ma l'onorevole Palizzolo converrà meco che, per quanto sia veramente spiacevole il momento che traversano gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio, il ministro non ha ancora dati sufficienti per presentare al Parlamento

una proposta concreta com'egli, con tanto interessamento di cui gli son veramente grato, la invoca.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo.

Palizzolo. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra è venuto a conclusioni, che non armonizzano con le sue premesse, poichè sembrami che egli abbia giudicati i miei desideri poco opportuni. Ad ogni modo lo ringrazio di avermi, poi, reso piena giustizia.

Quando sedeva al banco dei ministri l'onorevole Mocenni, io e l'onorevole Sanguinetti richiamammo l'attenzione della Camera e del Governo circa la minaccia di una sperequazione nella carriera tra gli ufficiali del genio e di artiglieria e quelli delle altre armi combattenti. Ma il ministro rispose che i nostri erano dubbi e timori vani: e le promesse, gli schiarimenti e gli affidamenti del Governo dissiparono in noi ogni dubbio e timore.

Venne la campagna d'Africa, e il sotto-segretario di Stato sa come a Coatit, a Macallè, ad Agordat l'artiglieria italiana abbia fatto splendidamente il suo dovere. Più tardi, ad Amba Alagi, per rendere possibile la ritirata dei nostri fedeli ascari, noi tutti ricordiamo che cosa abbiano fatto quelle tre batterie, una delle quali, la quarta, vide tutti i suoi ufficiali e 48 su 60 uomini di truppa morire abbracciati ai propri pezzi, ricordando il dolce nome della patria lontana. (*Bravo!*) Meritava quell'eroica condotta un ringraziamento, la nostra riconoscenza. Ebbene, o signori, fu appunto in quei giorni che la Camera, a proposta del Governo, votava provvedimenti che hanno reso la sperequazione vera, dolorosa, insopportabile; ed essa oggi non è più solamente nella carriera degli ufficiali di artiglieria e genio di fronte agli ufficiali delle altre armi combattenti, ma anche di fronte a quelle non combattenti.

E giacchè il sotto-segretario di Stato ha portato alla Camera dati statistici, permettete, poichè di statistica anch'io m'intendo un poco, ed alla Camera porto sempre cifre ufficiali, che ora vi esponga taluni dati certi.

Il più gran reggimento dell'esercito italiano è il reggimento d'artiglieria da montagna: ha tre compagnie di treno e 15 batterie d'artiglieria; e in tempo di pace deve

preparare, per il periodo della mobilitazione, altre tre compagnie di treno e altre 15 batterie. Quel reggimento è comandato da un tenente colonnello. Si sono posti a capo di quattro direzioni territoriali d'artiglieria tenenti colonnelli: ma l'importanza di quelle direzioni non è certamente inferiore alle altre direzioni, che sono comandate da colonnelli.

E badate, onorevole Afan de Rivera: che essendosi riconosciuta la necessità di venire in aiuto degli ufficiali del Commissariato, avete promossi a colonnelli quattro tenenti colonnelli di anzianità inferiore a quella dei tenenti colonnelli di artiglieria, i quali hanno attualmente un comando di corpo!

Abbiamo 24 brigate da costa e da fortezza autonome, con 3 e più compagnie sparse e disperse in molti forti; comando delicatissimo ed importante, perchè lì si tratta di artiglieria specialmente tecnica. Or quel comando dovrebbe essere affidato a tenenti colonnelli; lo è invece ed in gran parte a maggiori. Noi abbiamo 24 reggimenti di artiglieria, dei quali 12 reggimenti d'artiglieria divisionale: ma in essi non so perchè si fa a meno di un maggiore che si trova però negli altri reggimenti di artiglieria di corpo di esercito.

Io non vorrei entrare in certi fatti troppo speciali che farebbero perdere importanza alla presente discussione. Ma, per esempio, aprendo l'annuario militare vedo che alcuni tenenti colonnelli di fanteria sono vicini ad essere promossi colonnelli, e che nel 1876 erano tenenti; e vedo altresì che 26 ufficiali di artiglieria nel 1876 erano tenenti i quali sono ancora capitani. Da 70 ad 80 maggiori di artiglieria, da 80 a 90 capitani da due o tre anni aspettano una promozione che di già hanno avuta tutti gli ufficiali d'ogni arma e della stessa anzianità. Ma torniamo alla statistica, signori.

Presidente. Onorevole Palizzolo, questo sarebbe tema da interpellanza ed io non posso in una interrogazione...

Palizzolo. Mi usi la cortesia di accordarmi ancora qualche minuto.

Presidente. Va bene: ma Ella comprende che io debbo fare osservare il regolamento.

Palizzolo. Gli ufficiali di fanteria e di cavalleria con anzianità minore di grado, precedono oggi tutti negli avanzamenti gli ufficiali di artiglieria e genio. Infatti abbiamo queste cifre: ultimi tenenti colonnelli pro-

mossi colonnelli: anzianità: fanteria 7 marzo 1895, cavalleria 7 marzo 1895, artiglieria 8 marzo 1894; ultimi maggiori promossi tenenti colonnelli: anzianità: fanteria 19 agosto 1894, cavalleria 3 aprile 1893, artiglieria 19 aprile 1891; ultimi capitani promossi maggiori: anzianità: fanteria 24 marzo 1887, cavalleria 24 marzo 1887, artiglieria 29 giugno 1884. Ma v'ha di più. Noi abbiamo anche capitani contabili con l'anzianità del 28 giugno 1887 già passati maggiori, mentre vi sono capitani di artiglieria dell'anzianità del 29 giugno 1884 ancora nel loro grado. Sicchè i tenenti colonnelli di artiglieria si trovano, per la promozione a colonnello, due anni dopo ai tenenti colonnelli di fanteria; i maggiori tre anni; i capitani due e nove mesi.

Inutili i commenti, onorevole sotto-segretario di Stato. Come vuole sperare che il tempo apporti qualche equilibrio a sperequazioni di questo genere?

Parmi invece che sia verissimo quanto, or non è molto, affermava un distinto generale; cioè: « fra pochi anni ben pochi ufficiali di artiglieria e genio arriveranno ai posti di grado superiore, nessun ufficiale di artiglieria e genio a qualsiasi grado supremo. » Mentre presso le grandi nazioni nulla si trascurava per accrescere la potenzialità delle proprie artiglierie e per ringiovanire i quadri degli ufficiali, ben presto noi non avremo che quadri invecchiati.

Ora io vi sottopongo questo dilemma: credete da oggi in poi di poter fare a meno dell'artiglieria? In tal caso anche in via transitoria permettete che in qualunque età si possa passare in posizione ausiliaria, ed i migliori, credetemi, andranno via. Se invece credete che alla artiglieria sia riserbato di dire l'ultima parola in quelle future battaglie in cui si decideranno forse le sorti d'Europa; se confessate di credere ancora l'artiglieria indispensabile, come lo è senza dubbio, come mai potete negarle un poco di giustizia distributiva?

Non trattasi che di crescere alquanto i gradi superiori, con una spesa di 130 o 150 mila lire.

La Camera non ve la concederebbe certamente anche se richiesta; ma voi avete un bilancio di 239 milioni, ed alcune economie sono possibili. Io non sarò certo così audace da indicarvi dove potreste farle coteste economie.

Potrei però dire che, ritardando anche di mezza giornata la chiamata sotto le armi delle classi, avreste la somma necessaria per provvedere alla bisogna.

E qui, per non meritare i richiami del Presidente, non vado più oltre.

Per ora non posso dichiararmi soddisfatto; ma poichè ho deciso di presentare con altri colleghi miei un articolo di riforma alla legge sull'avanzamento dell'esercito, confido che a tale proposta non mancherà il favore del Governo.

Ancora qualche mese e l'onorevole Di San Marzano cesserà di far parte dell'esercito attivo. Ora io gli auguro che il suo ultimo atto renda giustizia alla nostra artiglieria, fermandola in quel periodo di decadenza in cui trovasi, e richiamandola a quegli alti destini ai quali è chiamata pel suo passato glorioso.

L'onorevole sotto-segretario di Stato, della necessità di riformare le tabelle pare ne abbia fatta una questione di semplice convenienza, essendo stata troppo recentemente approvata la legge in cui dette tabelle si trovano.

Pensate però, onorevole Afan de Rivera, che se in qualunque occasione avrete diritto a pretendere che gli ufficiali di ogni arma, e quelli di artiglieria specialmente, facciano il loro dovere, e lo faranno, voi non potete pretendere atti di sublime abnegazione e di vero eroismo da ufficiali i quali sono feriti nel loro amor proprio, nella loro dignità, e nel loro decoro. (*Approvazioni*).

Presidente. Viene ora un'interrogazione degli onorevoli Giunti, Calvi, Bonacossa e Gioia: ma non essendo presente nessuno degli interroganti, s'intende decaduta.

C'è poi un'interrogazione dell'onorevole Vischi al ministro di grazia e giustizia « per sapere se e quando presenterà il disegno di legge promesso dai suoi predecessori circa le sezioni di pretura. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Al collega Vischi rispondo che se la legge del 1890 del ministro Zanardelli la quale deliberava la riduzione di oltre 600 preture, fosse stata applicata nel modo che la Camera aveva voluto, si comprende come sarebbe stato necessario di provvedere con la istituzione di alcune sezioni di pretura a que-

gli spostamenti d'interessi e di giurisdizione che una legge di riforma come quella avesse per avventura causato.

Ma il collega interrogante sa che quella legge fu profondamente modificata da una legge successiva che ridusse a proporzioni minime la soppressione delle preture.

Nonostante, più volte i colleghi si preoccuparono di qualche lamento delle popolazioni le quali, anche per queste poche soppressioni avvenute, dicevano pregiudicata la tutela dei loro diritti. E riconosco che fu dal Governo risposto con qualche promessa che si sarebbe provveduto con la istituzione delle sezioni di pretura.

Venuti noi al Ministero da pochissimo tempo, io debbo pregare l'onorevole Vischi di non insistere nel pretendere da me dichiarazioni che possano comunque pregiudicare la questione.

Posso però intanto dirgli questo: che l'onorevole ministro, di cui mi onoro di essere collaboratore, sta studiando il modo di modificare l'ordinamento giudiziario, in guisa che sia provveduto agli interessi pubblici della giustizia, e a quelli del pari legittimi delle varie regioni d'Italia.

Si contenti l'onorevole Vischi, nella cortese discrezione sua, che io non gli dica altro, ed attenda a giudicare l'opera del guardasigilli e del Governo dal progetto che sarà presentato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. I lamenti sono stati molti ed insistenti nelle varie regioni d'Italia, ove la scorretta applicazione della legge del 1890 che prende meritatamente il nome dall'attuale guardasigilli, fa desiderare che il Governo (e parlo così impersonalmente di tutti i Gabinetti che da allora si sono succeduti), sia più tenero delle parole e degli affidamenti dati alla Camera di provvedere ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, almeno con la istituzione di sezioni di pretura. Speravo che ciò sarebbe avvenuto sotto il presente Ministero dell'onorevole Zanardelli, perchè precisamente egli prevede con la sua legge la necessità di correggere, là dove le conseguenze della soppressione delle preture avessero creato difficoltà nel servizio pubblico, con sezioni di pretura. Ricordo sempre, e con sentimento di orgoglio, l'ap-

poggio che una volta l'onorevole Zanardelli diede precisamente ad una mia proposta, pochi giorni dopo che io ero entrato nella Camera, quando, protestando contro l'applicazione della legge del 1890, dicevo che piuttosto sarebbe stato meglio non farne nulla addirittura, giacchè la legge così applicata, mentre perturbò il servizio pubblico, non corrispose alle altre finalità che la legge stessa si proponeva.

Come ho già accennato e come l'onorevole mio amico Fani sa, tutti i ministri hanno promesso solennemente di presentare un disegno di legge precisamente per istituire sezioni di Pretura.

L'onorevole Fani mi dice: accontentatevi dell'annuncio che vi dò che si sta preparando una riforma dell'ordinamento giudiziario; e mi aggiunge, quale cortese invito: « e più non dimandare. » A questo suo invito non posso che rispondere con i maggiori sentimenti di amicizia e deferenza.

Spero che l'onorevole Zanardelli vorrà con opportune proposte rendere utile, proficua e veramente conforme al suo pensiero la legge così male applicata, anzi, dirò, così farisaicamente frustrata; e tutto ciò colla massima sollecitudine, considerando che, specialmente in determinati luoghi, la soppressione delle Preture si fece con criterii di tale partigianeria e con vedute parlamentari così inqualificabili da mettere molte popolazioni nella impossibilità di vedere amministrare la giustizia mandamentale che, appunto perchè più larga e risguardante il maggior numero degli interessi dei cittadini, dovrebbe maggiormente stare a cuore del ministro di grazia e giustizia.

Detto questo, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato e spero da lui e dall'illustre guardasigilli, che mi gode l'animo di vedere al suo posto in questo momento, l'adempimento della promessa.

So che quando Giuseppe Zanardelli promette, mantiene: e quindi io non posso aggiungere altro, dopo aver preso atto di questa promessa.

Presidente. Segue ora un'interrogazione dell'onorevole Compans al ministro della marina: ma non essendo presenti nè l'interrogante nè il ministro, rimarrà iscritta nell'ordine del giorno.

Viene poi l'interrogazione dell'onorevole Piola al ministro dell'interno « per sapere

se e fino a quando, i Comuni debbano attendere un censimento generale della popolazione, allo scopo di comprovare che il numero degli abitanti supera la cifra di 10,000 al fine di usufruire dei benefici dati dalla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità per l'attuazione dei piani regolatori. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. La interrogazione dell'onorevole Piola veramente dovrebbe essere diretta sia al ministro dell'interno come al ministro di agricoltura e commercio: ma io credo che per questa parte egli voglia limitarsi a ciò che concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno rispetto ai Comuni. Ed egli ha ragione d'interrogare su questa questione abbastanza grave del censimento, non solo in rapporto alle condizioni generali per le quali il censimento della popolazione si crede necessario, ma per le condizioni speciali in cui si trovano alcuni Comuni i quali, nell'aumento della popolazione, troverebbero diritto ad una maggiore rappresentanza. Io posso fargli questa dichiarazione: che il Ministero dell'interno ha curato sempre di mettere in armonia la popolazione di fatto coi diritti che spettano realmente ai Comuni per avere la loro legittima rappresentanza. E quindi io credo che l'onorevole interrogante, per quanto si riferisce a questo Ministero, voglia dichiararsi soddisfatto, aspettando poi, se crede, la risposta del ministro di agricoltura e commercio per ciò che ha tratto alla questione generale del censimento.

Presidente. L'onorevole Piola ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Piola. Rispetto a questo punto vorrei dichiararmi soddisfatto, come di fatto lo sono; ma non posso a meno di notare che per altri benefici di legge i Comuni aspettano il censimento della loro popolazione.

Il fatto che mi ha mosso ad interrogare il ministro dell'interno è semplicissimo.

La borgata di Legnano conta oggi 14,000 abitanti addensati nell'abitato, oltre un migliaio sparso nei dintorni, e la sua vita industriale segue un continuo movimento ascendente: cosicchè il nome di Legnano suona oggi fra quelli dei centri industriali italiani in prima linea nella lotta per la conquista della indipendenza economica, come in prima linea

suonò nel medio evo nelle lotte per la conquista dell'indipendenza politica.

All'incontro il borgo risente, nell'aspetto, della sua antica origine e presenta uno strano contrasto colla vita moderna che vi si svolge.

L'amministrazione comunale di Legnano predispose un piano regolatore esterno per futuri ampliamenti, e un piano regolatore interno per le eventuali demolizioni o ricostruzioni di vecchi fabbricati.

La Giunta provinciale amministrativa, in base a relazione favorevole del Genio civile, approvò fino dal luglio 1895 la deliberazione del Consiglio comunale; e diede pure voto di approvazione il Consiglio provinciale di sanità. Ma il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ammettendo in massima la attuazione del piano regolatore esterno, si oppose a quella del piano regolatore interno, obiettando che la cifra della popolazione era desunta dai registri di anagrafe e non dal censimento ufficiale della popolazione del Regno dal quale, nel 1881, il Comune di Legnano risultava di 8039 abitanti.

Dunque per il Ministero dei lavori pubblici, la popolazione legale non corrisponde alla popolazione reale. Il Ministero dell'interno invece, dietro domanda fatta dall'Amministrazione comunale di Legnano perchè si aumentasse la rappresentanza comunale in seno al Consiglio in proporzione dell'aumento della popolazione, fatte le debite verifiche, concesse che i consiglieri da 20 fossero aumentati a 30: sicchè per il Ministero dell'interno la popolazione legale corrisponde a quella reale.

In base a questo risultato si è ripresentata la domanda per l'approvazione del piano regolatore: ma il Consiglio superiore dei lavori pubblici la respinse nuovamente, fondandosi sopra un voto del Consiglio di Stato il quale giudicava che, siccome l'attuazione d' un piano regolatore importa vincoli di proprietà, occorreva attenersi strettamente al disposto della legge, la quale riconosce come popolazione legale solamente quella comprovata da un censimento generale della popolazione del Regno. Ciò sta bene; ma la legge che s'invoca prescrive pure il censimento decennale. Parla di censimento decennale la legge del 4 luglio 1857, su cui si appoggia il Regio Decreto dell'8 settembre 1861, convertito alla sua volta in legge il 20 febbraio 1862. La

legge del 20 giugno 1871, all'art. 1 dice che: « il censimento generale della popolazione si compie ogni decennio in tutti i Comuni del Regno. » Infine la legge del 15 luglio 1881, all'articolo 9, parla ancora di censimento decennale.

Ora chi ha mancato al disposto della legge? Non vi hanno mancato certo i comuni del Regno, e non vi ha mancato il comune di Legnano, il quale intanto oggi trova che al suo giusto desiderio di civile progresso si oppone il testo di una legge che è lettera morta per il potere centrale.

Il potere centrale già intralcia, piuttosto che aiutare, il progresso, là dove le iniziative locali sono forti e potenti.

Se la legge dà diritti speciali ad un Comune che abbia più di 10,000 abitanti, gli dà anche, implicitamente, speciali doveri; perchè viene a riconoscere che, data una tale popolazione, si devono prendere provvedimenti speciali in rapporto all'igiene, alla sicurezza pubblica, alla viabilità, e via discorrendo.

Ora, in fatto, vediamo che un Comune il quale voglia adempiere a questi suoi doveri non lo può, pure avendo trovato fra gli abitanti la sottoscrizione volenterosa di 50,000 lire, per l'attuazione del piano regolatore.

È quindi tanto urgente un provvedimento che difficilmente, se il problema non si risolve in modo favorevole, si troverà un legnanese che accetti di far parte della Giunta municipale di Legnano.

Tutto ciò si sa; ma sapete, signori, che cosa ci si risponde da Roma? che sedici anni fa, questo Comune non era di tale importanza da ammettere l'attuazione di un piano regolatore. Ed in questa risposta la burocrazia si acqueta.

Ora io chiedo, dunque, che il ministro dell'interno e quello dei lavori pubblici si mettano d'accordo circa la popolazione legale di Legnano, e facciano sì che la popolazione legale risponda alla popolazione reale.

Se il censimento della popolazione non si può fare, si trovi il modo di accertare altrimenti la popolazione legale di un Comune; per modo che coloro i quali non chiedono altro che di utilizzare i benefici che la legge dà a chi vuol progredire, non si trovino avanti a una cosa vana, come in questo caso è accaduto.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. All'onorevole Piola potrei rispondere che, trattandosi di una disposizione del Ministero dei lavori pubblici vincolata a un parere del Consiglio di Stato, finchè non provveda una legge in proposito, il Ministero dei lavori pubblici, pur mettendosi d'accordo col Ministero dell'interno, non potrebbe ovviare all'inconveniente. Quindi la questione diventerebbe più delicata e più complessa.

Riconosco l'urgenza di provvedere al censimento, perchè questo si coordina all'attuazione di molte leggi e disposizioni che, senza il censimento, non potrebbero avere effetto; ma non voglio limitarmi a questo. Dico però che, per ciò che interessa il Ministero dell'interno, il documento statistico, dirò così, di fatto, basta per potere aumentare la rappresentanza secondo l'effettivo della popolazione. Ed il Ministero dell'interno (l'interrogante stesso lo ha riconosciuto) ha attuato questa disposizione di fronte ai coefficienti che aveva dinanzi a sè.

Quanto al Ministero dei lavori pubblici, rimane sempre efficace il parere del Consiglio di Stato. Adunque non si potrebbe provvedere se non con una disposizione speciale da adottare quando che sia, in una occasione in cui si debba provvedere all'applicazione pratica di alcune disposizioni a beneficio dei Comuni. In questo caso, si potrebbe estendere questo beneficio, che dirò statistico, del Ministero dell'interno, anche per gli altri Ministeri. Ma sinchè una disposizione legislativa non esista, è da deplorare l'inconveniente del ritardo del censimento; ma il Ministero dei lavori pubblici, pur mettendosi d'accordo con quello dell'interno, non potrebbe soddisfare il desiderio dell'onorevole interrogante. Dunque egli prenda atto di queste dichiarazioni: che alla più prossima occasione, quando se ne sentirà il bisogno, si potrà venire innanzi al Parlamento con un provvedimento inteso a riparare non solo a questo inconveniente, ma a molti altri che si verificano pel fatto che rimangono inattuato altre disposizioni di legge, con danno dello Stato e degli enti locali.

Presidente. L'onorevole Compans è presente?

(Non è presente).

Non essendo presente, la sua interrogazione s'intende ritirata.

Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Infortuni sul lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge degli infortuni sul lavoro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Murmura.

Murmura. Egregi colleghi. Nella seduta del 27 maggio 1896, quando il disegno di legge per gli infortuni del lavoro fu presentato in quest'Aula, nella discussione speciale, e proprio quando si procedette all'esame dell'articolo 10 che conteneva l'emendamento dell'onorevole Bonacci, io esortai la Camera a non introdurre nel disegno stesso riforme radicali che, a mio giudizio, avrebbero costituito un ostacolo all'accoglimento di esso da parte del Senato.

Il disegno di legge che noi discutevamo era pressochè simile a quello del 1892, approvato già dall'altro ramo del Parlamento; e pensavo che non era prudente di mutarlo nelle sue linee fondamentali, perchè un'assemblea conservatrice e gelosa custode delle sue tradizioni, non sarebbe stata naturalmente disposta a mutare, a breve scadenza di tempo, quei criteri che l'avevano condotta a votarlo in santa pace.

Senonchè, giudicando così allora, io m'ingannavo. Il Senato, nel giugno del 1897, si è data la cura di smentirmi e ha voluto dimostrare che, pure nelle assemblee conservatrici, non era difficile mutare d'opinione, e che il *no* di ieri poteva ben diventare il *sì* di oggi.

Di fronte a tale situazione, io non posso accettare il consiglio della rispettabile Commissione e di qualche altro oratore che eccitavano la Camera a non fare una larga discussione, ed a votare il disegno di legge così come si trova, per evitare il rischio di nuovi ritardi, e forse d'ingrate sepolture.

Il disegno di legge, che ci sta dinanzi non è quello stesso che abbiamo già discusso in questa Aula; non è il nostro disegno che ritorna qui modificato dal Senato. Esso è un

progetto interamente nuovo, mutato non soltanto nei suoi criteri, nelle sue linee fondamentali, ma anche nella giacitura materiale delle disposizioni. È un progetto il quale non è passato ancora per il crogiuolo delle nostre menti.

Nuovo è il progetto, e nuova è la Camera che deve occuparsene. Fra il maggio 1896 ed il marzo 1898 vi sono di mezzo i suffragi popolari che hanno introdotto in questa Aula elementi nuovi, giovani e adulte menti, le quali hanno diritto di portare, come contributo in questa discussione, il frutto dei loro studi, il succo della loro esperienza. Perciò son lieto di vedere che molti sono gli oratori iscritti nel presente dibattito; il che significa che la Camera intende procedere ad un esame largo, diligente e fecondo di buoni risultati.

L'onorevole Casana diceva ieri che già da un ventennio questo disegno di legge va penosamente dall'uno all'altro ramo del Parlamento e che sarebbe ormai tempo di finirla. Il fatto è doloroso, ma non deve poi destare nell'animo nostro una grave preoccupazione. Vi sono altri paesi, nei quali le industrie sono prosperose e fiorenti, gli operai più numerosi che non siano da noi, e ciò nonostante niuna legge simile ivi fu ancora votata. Così è del Belgio e della Francia. In Inghilterra la legge è sorta da pochi mesi appena. Noi ora, dopo vent'anni di studi e di preparazioni, dopo vent'anni di torture intellettuali, abbiamo il dovere di dare alla luce qualche cosa di meglio che non sia il presente disegno di legge. L'Europa ci segue, e non ignora che la patria nostra è la culla del dritto.

L'onorevole Di San Giuliano ieri nel suo splendido discorso diceva che, per alte ragioni politiche, la Camera non deve assumere la responsabilità di creare nuovi intoppi alla sollecita approvazione della legge.

Io credo che non sia il caso di palleggiare le responsabilità; ma se questo argomento si vuol porre innanzi, è bene avvertire che non è certamente nostra la colpa del ritardo.

Soggiungeva l'onorevole Di San Giuliano, che bisogna pur far qualche cosa per le classi lavoratrici, perchè così solo noi potremo riuscire ad affezionarle alla causa dell'ordine. E questo è ben detto; ma io non vorrei che, per la nobile illusione di volerci assicurare la benevolenza delle classi operaie, si giunga

d'altro canto ad alienarci troppo il cuore degli industriali e dei proprietari. A me non fa paura tanto l'agitazione che viene dal basso, quanto il malumore che scende dall'alto. Signori, ho udito io con queste mie orecchie molti di coloro che appartengono alle classi dirigenti imprecare agli avvenimenti che si sono succesi dal 1860 in qua, e dirsi l'un l'altro a mezza voce che non metteva il conto di costituire l'unità italiana per contare politicamente poco, ed esser ridotti, economicamente, a poco meno che a un branco di pezzenti.

Nel dar mano all'opera legislativa non ci guidi adunque il desiderio di prodigar benefici a una sola classe di cittadini, specialmente quando ciò possa riuscire di aggravio ad un'altra: le conseguenze sarebbero sempre dannose. Il segreto per ridestare nelle coscienze tiepide e disilluse l'affetto verso le nostre istituzioni, consiste nel salvaguardare, con eguale misura, gl'interessi di ogni ceto sociale. Privilegi per nessuno; giustizia invece per tutti.

L'onorevole Casana, con voce benigna e supplichevole (*Oh! oh!*) più volte ieri ci esortò di badare agli umili. E sia pure: ma io vorrei sapere da lui e dagli altri colleghi miei chi siano oggi veramente gli umili. Anzi tutto io credo che non bisogna, in materia di legislazione, vellicare troppo il sentimento, sì da rendere operazione del cuore quella che deve essere operazione della mente. Ma se si crede opportuno di fare appello al cuore, parli esso col suo linguaggio sincero, e nulla ci nasconda. Non ci nasconda i dolori delle crescenti espropriazioni a beneficio del fisco e dell'usura; non ci nasconda i fallimenti che sono in pauroso aumento e rendono sterile il commercio; non ci nasconda questi mali che minacciano poi d'ingoiare la privata fortuna dei cittadini.

Dirimpetto a tale situazione, io credo di attenermi al vero dicendo che non solo le classi diseredate, ma anche le abbienti versano attualmente in una condizione deplorabilissima. La verità è questa: che tutti oggi siamo, dal più al meno, compagni di sventura, e che il disagio economico è gravissimo, ed incombe sui nostri capi, come un ferreo destino, che ci va a poco a poco sospingendo nell'abisso. (*Rumori*).

Forse ispirandosi a queste verità l'onorevole Quintieri, in un suo ponderato discorso,

con forma modesta, com'è suo costume, manifestava il dubbio circa l'opportunità del presente disegno di legge. Pareva a lui che le gravità che sono in esso contenute potessero operare l'effetto di strozzare la nostra industria nascente. Noi non l'abbiamo seguito in tal suo pensiero, giacchè non potevamo seguirlo. Quando vediamo sorgere nel grembo sociale bisogni e situazioni nuove cui il mondo civile ha provveduto o è in via di provvedere, non possiamo ammettere che l'Italia se ne stia inoperosa, che si collochi fuori del movimento della storia, quasi che il suo cervello non faccia parte del cervello dell'Europa. Ciò premesso, crediamo che le ammonizioni dell'onorevole Quintieri possano essere giudicate savie dal punto di vista di non accordare alla legge per gli infortuni un'estensione maggiore di quella che le hanno dato gli altri Stati, se non si vuole ch'essa riesca a inaridire le scarse sorgenti dell'industria italiana.

Ora, esaminando accuratamente questo disegno di legge, io trovo che in ispecie gli articoli primo, secondo, settimo, nono, e ventiduesimo sono gravissimi, e si ripercuotono sull'industria in modo da incepparne lo sviluppo, se pure non giungano a soffocarla.

L'articolo primo si occupa della classe degli operai cui si dovrebbe applicare la legge, e al numero terzo s'includono nella stessa coloro che sono addetti alle macchine mosse dagli animali. Con tale dizione si estende l'onere dell'assicurazione anche ai casi nei quali non ricorre il pericolo dell'infortunio, o dove esso è così raro ad avvertirsi da non meritare speciale considerazione.

I criteri per distinguere le macchine pericolose da quelle che non lo sono risiedono nella natura delle forze che le animano. Quando sono in giuoco forze cieche ed inanimate, il pericolo sorge per il fatto del movimento che non può esser sempre e in tutto regolato dalla volontà dell'uomo. Ma quando è l'animale che muove i congegni meccanici, animale guidato dall'uomo, il pericolo non vi è, o è piccolissimo, perchè la forza impulsiva e motrice cessa o si svolge per effetto di un semplice atto della nostra volontà.

In Inghilterra, ove l'industria è in continuo moto ascendente, e dove il ceto degli operai è triplo di fronte al nostro, la legge non si applica che per lo svolgimento della

grande industria: di quell'industria che, aiutata da macchine complicate e potenti, offre il maggior contingente agli infortuni.

L'articolo 2 dà la definizione dell'operaio, e attribuisce tale qualità a coloro che riscuotono una mercede giornaliera, estensibile a lire 7; mentre nei precedenti disegni tale limite giungeva al massimo di lire 6. Codesta innovazione rispecchia sempre una tendenza all'aggravio.

L'articolo 7 poi stabilisce che il premio di assicurazione comincia a funzionare fin dal sesto giorno, mentre in Germania esso funziona alla tredicesima settimana e in Austria alla quinta oltre il concorso diretto dell'operaio nel pagamento della rata del premio, che, se non erro, risponde al decimo della rata stessa.

Cocco-Ortu, ministro di agricoltura e commercio. Paga il 50 per cento per le malattie; ecco perchè si comincia dalla tredicesima settimana.

Murmura. Ma nelle malattie l'operaio concorre per la metà non per il decimo. La cosa è diversa.

Nella Norvegia funziona dopo quattro settimane, e in Inghilterra dopo quattordici giorni. Qui in Italia ci eravamo fermati all'undicesimo giorno: ed è degno di nota che il rimpianto ministro Barazzuoli aveva in questa parte modificato il disegno di legge Chimirri, riportando al sesto giorno il limite di tempo nel quale doveva funzionare il premio di assicurazione: ma la Commissione parlamentare prima e la Camera dopo, corressero la correzione, ritornando all'undicesimo giorno.

L'articolo 9 eleva la misura delle indennità, portandole da 1800 a 3000 lire per il minimo, e da 9 a 10 mila per il massimo, nei casi di permanente incapacità al lavoro; e nei casi di morte, elevando da 4 a 5 i salari annuali accordati alle famiglie delle vittime per il ristoro dei danni.

Dispone inoltre lo stesso articolo che le prime cure mediche e farmaceutiche a vantaggio dell'operaio ferito, siano a peso dell'industriale. Codesto obbligo a dir vero non è nuovo; ma laddove negli anteriori progetti la spesa di tali cure era calcolata fino a un massimo di lire 50, in questo ultimo il limite è stato soppresso; tollerando così l'avverarsi di un facile danno, consistente nella possibilità che la spesa si elevi indefinitamente

quando, per le prime provvidenze alle vittime dell'infortunio, si faccia invito ad uno di quei luminari della scienza la cui opera non può trovare adeguato compenso che in un altissimo guiderdone.

E mentre col disegno di legge votato nel 1896 da questo ramo del Parlamento, si disponeva che di queste prime e sante spese, la cassa assicuratrice, cui esse principalmente profittano, dovesse rimborsare l'industriale, oggi l'obbligo del rimborso è sparito, con sempre crescente e ingiusto nocimento dell'industriale medesimo.

Eccede infine ogni misura l'articolo 22, che prevede e disciplina la materia della colpa e della responsabilità civile. Ma di tale argomento mi occuperò di proposito fra breve; e intanto faccio una piccola sosta e chiedo agli avversari: qual'è l'onere che, per effetto delle suddette disposizioni di legge, dovrebbe pesare sull'industria? L'onorevole Chimirri nel suo discorso parlava di 6 o 7 milioni, ma la sua ipotesi vale perchè era collegata al progetto del 1892. L'onorevole Guicciardini, nella relazione colla quale faceva suo il disegno di legge del rimpianto Barazzuoli e come tale lo presentava alla Camera, accennava alla cifra di 9 milioni. E la Commissione attuale, in base al progetto manipolato in Senato, eleva l'onere a 10 milioni. Io credo invece che bisogna calcolare 15 milioni o giù di lì, per la ragione che gl'infortuni colposi dei padroni ascendono circa al 20 per cento, e la responsabilità civile rappresenta in media una somma in cui il premio di assicurazione figura come quadruplo.

Il ministro fa segni di aperto diniego, ed io non voglio insistere sulla mia cifra; e, fermandomi a quella della Commissione, ammetto che sull'industria graveranno 10 milioni, e non un centesimo di più.

E ora faccio una seconda pausa, e domando: siete voi sicuri, signori miei, che l'industria italiana, vessata già da tante leggi fiscali, possa sopportare il fardello che le impone questa legge? Vi siete fatta coscienza di studiare il problema da questo punto di vista? Avete esaminata la possibilità che il capitale, schiacciato dal novello peso, possa ritrarsi dal campo industriale e cercare altrove men difficile e più lucrosa applicazione? Avete pensato che, pur non avverandosi tale pericolo, l'onere dei 10 milioni potrà riverberarsi sulla economia dei

salari? Sia che si verifichino entrambe o una sola delle due cennate ipotesi, chi ne risentirà da ultimo il danno maggiore e più diretto è sempre l'operaio; sicchè questa legge, invece di tornargli di sollievo e tutela, gli potrebbe riescire di nocumento.

Ed ora sciolgo la promessa, e mi occupo del delicato tema della colpa.

Ieri l'onorevole Di San Giuliano, con gran dispendio di acutezza, accingendosi a stabilire i limiti che separano la sfera dell'assicurazione da quella della responsabilità civile, disse che vi sono certi infortuni, anzi la maggior parte di essi, che non dipendono da umana imprudenza, e che sono invece intimamente legati all'industria la quale non sa svolgersi senza ottenere l'olocausto di innocenti vittime. Queste vittime innocenti, che non ripetono benefici nè dalla legge nè dalle consuetudini, non possono trovare altra garanzia che quella dell'assicurazione obbligatoria. Gli infortuni poi che dipendono da umana negligenza hanno la loro naturale tutela nei codici. Sicchè può dirsi, aggiungeva l'elegante oratore, senza tema di errare, che il limite di schietta separazione tra la responsabilità e l'assicurazione sia dato dalla natura e qualità dell'infortunio. Dell'infortunio dipendente da forza maggiore, risponde la legge sociale: del colposo risponde la legge civile. In altri termini il primo è pagato dall'industria, il secondo da colui che ne è l'autore.

Accetto sinceramente codesta dottrina, e per essa il principio che pone a carico dell'industria l'infortunio causale. Ma, si facendo, non posso nè debbo respingere le legittime conseguenze che ne derivano. L'industria dee pagare la sventura dell'operaio, gli è vero. Ma che cosa è l'industria? Essa è il prodotto necessario del capitale e del lavoro. Chi dice industria, dice implicitamente e contemporaneamente: industriale e lavoratore. Sicchè nei casi in cui si vuole che l'industria soccorra e provveda per le vittime coll'assicurazione, si riconosce al tempo stesso che le rate del premio debbano essere corrisposte dall'uno e dall'altro.

Or se la cosa fosse realmente così; se davvero l'infortunio casuale si gravasse sul capitale e sul lavoro, allora sarebbe giusto e logico che, nel fatto dell'infortunio colposo, si facesse sorgere, in un colla penale, la responsabilità civile dell'autore della colpa. E

perchè? Perchè la colpa è un reato: e i reati sono dentro le persone non dentro le cose: e l'industria che è una cosa e non una persona non può esser tenuta reponsabile degli eventi colposi che intanto son tali in quanto si riferiscono agli uomini.

Intanto però che cosa si pretende? Si pretende che pur negli infortuni fatali risponda di essi l'industriale: si pretende che la responsabilità del caso ch'è solo delle cose passi nelle persone; e tra esse si dà un odioso privilegio all'imprenditore, e si annulla l'obbligatorio concorso dell'operaio.

Di fronte a tale situazione l'industriale che si sente fortemente e ingiustamente colpito, apre la bocca e grida: non è giusto che io risponda sempre d'ogni infortunio; ma voi lo volete colle vostre leggi sociali, che dite di aver fatto a scopo di pacificazione, e sia. Non mi opporrò alle vostre pretese. Ma consentite che se io pago 80 o 90 volte quello che non dovrei, in 20, in 10 casi almeno, io possa non sgravarmi di ogni onere, ma pagare qualche cosa di meno di ciò che mi spetterebbe. Se il Codice civile 80 o 90 volte si lacera intieramente a danno mio, perchè non dovrebbe lacerarsi qualche rara volta ed in parte a danno dell'operaio?

Da questo grido dell'industriale, che è grido di protesta e di preghiera, voce della giustizia civile che scoppia dalla coscienza umana, è surto il sistema germanico dell'assicurazione obbligatoria che covre le colpe, e determinando un'equa transazione fra le parti, assicura la pace sociale.

Se così è, qual serio motivo avrebbe spinto parecchi dei giuristi italiani ad allontanarsi dalla legislazione tedesca nell'argomento della colpa, desiderando prima e procurando poscia, col voto del Senato, che in essa e per essa rifiorisca la responsabilità civile?

Risponde per tutti l'onorevole Di San Giuliano.

Egli pensa che se noi in questa materia metteremo a tacere il Codice civile gli infortuni aumenteranno. Quando si è fatto comprendere all'intraprenditore che col pagamento del solo premio di assicurazione si libererà d'ogni altro obbligo, ei non sentirà più il bisogno di usare quella diligenza che non è mai soverchia, e che costituisce un freno alle disgrazie nello svolgimento delle sue industrie. Bisogna cointeressare l'indu-

striale nel fatto della diligenza. Ma questo cointeresse ci è anche ora. Esso esiste già perchè, anzitutto, quando si avvera l'infortunio il padrone è costretto a pagare, senza misura discrezionale, le prime spese mediche e farmaceutiche, senza dritto a rimborso da parte della Cassa assicuratrice; e con questo già si procura un primo salasso alla sua tasca. Ma indipendentemente da ciò, l'industriale è interessato al calo della rata di premio da lui pagato, e questo calo è in ragione diretta del numero degli infortuni. Più essi crescono, e più cresce la rata. In modo che l'industriale ha già un doppio stimolo che lo spinge ad evitare, per quel che dipende da lui, le disgrazie, e non occorrono altri freni alla sua negligenza.

L'onorevole Di San Giuliano per confortare la sua tesi: per dimostrare che, senza il presidio della responsabilità civile nei casi di colpa del padrone, gl'infortuni aumentano, citava la Germania ove egli pensa che gli infortuni aumentino. Se ciò fosse vero si potrebbe rispondere che tale fenomeno dipende non dall'applicazione della legge tedesca, ma dai fiorenti progressi dell'industria la quale, escogitando nuove e più potenti macchine e più complicati congegni meccanici, riesce ad accrescere il numero delle sue vittime.

Nel Belgio, a cagion di esempio, non vi è alcuna legge che funzioni: e pure gli infortuni si trovano in aumento pauroso. Se tal fatto si avvera anche nei paesi dove non vi è alcuna legge di assicurazione, non può dirsi che l'incremento delle disgrazie derivi dalla applicazione della legge stessa.

Ma il fenomeno dell'aumento in Germania non è vero: non è vero che colà si riconosca o si discuta di un fatto che non esiste. Se si parla dell'aumento degli infortuni riferendosi al tempo in cui la legge tedesca cominciò ad essere applicata, sta bene: l'aumento è naturale e spiegabilissimo. Siccome gl'infortuni casuali nell'industria tedesca rappresentano la bella cifra del 60 per cento all'incirca, è logico che questa gran cifra non figurasse nelle statistiche giudiziarie, perchè il caso fortuito non accordando titolo ad indennità, il ricorso ai tribunali era inutile. Ma non appena la legge speciale è venuta in sollievo delle vittime per qualsiasi categoria d'infortuni, è naturale che si sentisse il bisogno di denunciare tutte le disgrazie, per poter liquidare i premi corre-

spettivi. Sicchè in Germania non crebbero gli infortuni, si bene le denunce.

D'altro canto non bisogna dimenticare che la Germania ha provveduto per le vittime del lavoro non di punto in bianco, ma in parecchi anni, e con sette leggi che concorrono a formare l'organismo completo della sua legislazione sociale.

Ora con queste leggi che cosa si è fatto? Si è allargata l'applicazione del rimedio che si è destinato a comprendere un numero maggiore di industrie.

Era naturale che con tale estensione gli infortuni crescessero: ma crebbero non per vizio della legge, si bene perchè essa avendo una portata maggiore vi comprendeva un maggior numero di casi. Ed è tanto vero che in Germania gli infortuni sono, anzi, in diminuzione che, consultando le statistiche pei casi di morte e d'incapacità permanente degli operai, si troverà che nel 1887 le morti rappresentavano la cifra di 0,77, mentre nel 1893 la cifra era discesa a 0,71 e nel 1894 a 0,61. Quanto alle incapacità permanenti la diminuzione è più sensibile, poichè queste, nel 1887, rappresentavano il 0,73, mentre nel 1893 discendevano a 0,30 e nel 1894 a 0,27.

E qui cade in acconcio di ricordare il nome dello Chamberlain, ricordato pure dall'onorevole Di San Giuliano. Lo Chamberlain si recò personalmente in Germania e volle accertare con i suoi occhi la verità delle cennate cifre: e poi, ritornando in Inghilterra, riferì ai membri del Parlamento che la statistica germanica rispondeva alla più scrupolosa esattezza, e che la verità era la diminuzione degli infortuni, specialmente dei gravi, e che questa diminuzione era dovuta al provvido funzionamento della legge.

D'altro canto come può dirsi che in Germania gl'infortuni segnano una curva ascendente, quando niuno lo rileva colà, e non se ne dolgono neppure gli operai?

È degno di nota il fatto che i tedeschi, a qualsiasi ceto sociale appartengano, sono concordi nel decantare la bontà della loro legislazione sociale e nel difenderla da ogni attacco in seno a tutti i Congressi internazionali tenutisi sino ad ora. L'Austria stessa che ha legiferato parecchi anni dopo della sua alleata, non avrebbe cangiato indirizzo se avesse riconosciuto vizii di metodo nella legge germanica?

Se l'Austria questo non ha fatto, ciò impor-

ta, o signori, che anche per consenso dei legislatori austriaci la legge germanica è buona e provvida, e che anche noi dobbiamo cercare di imitarla e non di scostarcene.

Signori! Quando si è parlato di responsabilità civile in tema d'infortunio, si è sempre connesso il concetto all'altro della gravità della colpa. Tutte le discussioni precedenti, tutto quello che si è detto dai giuristi in quest'Anno con smagliante eloquenza, si è sempre riferito alla colpa lata. Nell'attuale disegno di legge si è addirittura voluto uscir fuori da questo confine. Non essendo facile di graduare la colpa e parendo omai vecchio e logoro arnese il criterio suggerito dal venerando senatore Auriti a tale intento, l'onorevole Guicciardini, quand'era ministro, desideroso di levarsi da ogni impiccio, frugò nel suo cervello, e trovò una formula nuova e facile che semplificava la questione. A che scopo, disse egli, andare in cerca di cervelotiche distinzioni che gittano fra noi il pomo della discordia? Tutte le volte che v'è reato sorga la responsabilità civile; e così si affrettelli l'articolo 375 del Codice penale coll'articolo 22 della legge speciale.

Ma se volete che ciò avvenga, che la responsabilità civile rinasca ogni volta che vi sia il reato, qual'è, domando io, il beneficio che concedete agli industriali in compenso delle gravezze contenute in questo progetto? Qui, se non erro, rispondeva l'onorevole Rota dicendo che si concedeva loro il vantaggio di sottrarli all'onere della colpa civile, da quella colpa che è preveduta dall'articolo 1151 e seguenti del diritto comune.

A questo proposito, con anticipazione, l'onorevole Chimirri, nel suo eloquente e succoso discorso, osservava che la responsabilità civile dell'articolo 1151 non è altro che la derivazione della responsabilità penale, giacchè il titolo di codesta responsabilità non scaturisce che da una sola fonte: dalla colpa. E se quando c'è colpa, c'è reato, le due responsabilità, la civile e la penale, sorgono insieme, perchè entrambe talliscono dallo stesso tralcio, e il beneficio che si dice di voler concedere all'industriale in compenso degli oneri si riduce a zero.

Fino a questo momento non conosco alcuna legislazione che, per la esistenza della colpa, grave o lieve che sia, permetta l'esperimento dell'azione della responsabilità contenuta nelle disposizioni del Codice civile.

Sfido il ministro Cocco-Ortu a trovare in una delle legislazioni straniere un esempio solo in cui, per ragioni di colpa, riviva la figura della responsabilità civile. Se egli lo troverà, allora io voterò...

Cocco Ortu, ministro d'agricoltura e commercio. Lo troveremo.

Murmura. ... io voterò il suo disegno di legge tale qual'è.

Cocco-Ortu, ministro di agricoltura e commercio. Siamo intesi. Lo prendo in parola.

Murmura. Non lo troverà.

L'onorevole Di San Giuliano, parlandoci della Germania, diceva che anche là risorge talvolta la responsabilità civile, e citava l'articolo 96 di quella legge. Ma l'articolo 96 si occupa di tutt'altro, miei signori. L'articolo 96 pone non l'industriale di fronte all'operaio, ma l'industriale di fronte alla Cassa assicuratrice.

Cocco-Ortu, ministro d'agricoltura e commercio. È lo stesso.

Murmura. Non è lo stesso; e non è alla responsabilità civile che si prevede con l'articolo 96 il quale concerne le indennità dovute alle Casse di assicurazione per le poche spese fatte, quando è provata la colpa dell'industriale.

Dunque è inutile frugare nella legislazione germanica, perchè ivi la responsabilità civile non c'è.

Vediamo che cosa avviene in Inghilterra. In Inghilterra veramente non si dovrebbe cercare alcuna norma, perchè là non esiste l'assicurazione obbligatoria; essa è libera, ed è quindi logico che vi sia il presidio della responsabilità civile. Siccome non si può costringere l'imprenditore ad assicurare l'operaio, è naturale che, senza tale obbligazione, sorga una tutela, una protezione a vantaggio dell'operaio; e questa tutela, questa protezione è concessa dalla legge comune. Ma pure nella legislazione inglese qualche cosa si può ricavare in favore della tesi da me sostenuta. In Inghilterra, quando l'operaio è vittima di un infortunio non può contemporaneamente invocare l'applicazione della legge speciale e del diritto comune. Il che significa che la responsabilità civile e il premio di assicurazione non funzionano di conserva, e che dove opera quella non agisce questa, e viceversa. L'industriale ha contro di sé, in Inghilterra, o il diritto civile o la legge sociale: ma non è costretto come qui da noi a

soportare entrambi i pesi, benchè i suoi omeri siano più robusti dei nostri.

E veniamo alla Francia. Nel progetto di legge francese votato il 28 ottobre 1897 vi è l'articolo 21 il quale stabilisce che, quando è provato che l'infortunio è dovuto a colpa inescusabile del padrone o preposti, l'indennità può essere accresciuta, ma non può mai sorpassare l'ammontare del salario annuale. Ora questo aumento è ben diverso dalla responsabilità civile. L'onorevole Ferrero di Cambiano mi pare che abbia fatto un segno di dissenso, quando ho rammentato l'articolo 21.

Ferrero di Cambiano. No, no.

Murmura. Allora la ringrazio di esser d'accordo con me.

Ferrero di Cambiano. Non si affretti tanto a ringraziare: andavo cercando l'articolo 21.

Murmura. L'articolo 21 non stabilisce la rinascenza della responsabilità civile. Esso dispone che il premio si paghi in una certa misura, che si risponda dell'intero salario tutto al più, ma che non risorga la figura della responsabilità civile colle sue fluttuanze, colle sue incertezze, coi suoi pericoli.

Che cosa si può ricavare da tutto quello che si è detto finora?

Si può ricavar questo: che due sistemi reggono la materia: l'uno, il germanico, per il quale la colpa dell'operaio e dell'industriale è coperta dalla assicurazione obbligatoria; l'altro, il francese, quello che noi stessi abbiamo approvato nel maggio 1896, il quale sanziona la massima che, in caso di colpa dell'industriale, ei debba pagare una somma maggiore del premio di assicurazione: ma tale somma è anche determinata dalla legge, e la sua misura non dà luogo alle pericolose contestazioni giudiziarie.

E quando è che questa indennità fissa, certa, liquida, si deve corrispondere dall'industriale? Solo nel caso di colpa lata. Il progetto Lacava, di cui è stato efficace cooperatore l'onorevole Di San Giuliano, così stabiliva. Così stabilisce il progetto francese che parla solo di colpa inescusabile. Ed è strano che oggi, per qualsiasi lieve imprudenza dell'intraprenditore, si miri non alla sola elevazione del premio di assicurazione, ma quel che è peggio alla rinascenza della responsabilità civile, con lo strascico di tutti i suoi mali.

Senonchè può dirsi che nel disegno che ora stiamo discutendo vi è pur segnato un

limite alla colpa, al di qua del quale la legge civile non passa.

Ed è vero: ma questo limite non si traduce nella misura delle indennità, ma si traduce nella misura della colpa. Anzi, per quel che ha tratto all'intensità della colpa, il criterio discriminatore suggerito è il più fallace e il più arbitrario che si sarebbe potuto ideare. Esso criterio è riposto nella quantità del danno causato dall'infortunio. Quando esso ha prodotto incapacità al lavoro o malattia al di qua dei venti giorni, si che l'azione penale non possa sperimentarsi d'ufficio, questa ipotesi torna a tutto vantaggio dell'industriale che non vedrà sorgere innanzi a sé lo spettro della responsabilità civile. Il danno, adunque, segna il limite del sorgere e dello sparire della azione civile, aggravando o diminuendo le responsabilità dei padroni di fronte ai lavoratori.

Criterio fallace è codesto, io lo ripeto, e destinato a produrre la più grande confusione nelle nozioni del diritto penale!

Il danno può essere assunto a criterio misuratore delle responsabilità penali, ma solo pei fatti dolosi: perchè in essi la materialità del danno è legata alla volontà del colpevole.

Quando io ho prolotto una lesione, implicitamente ho voluto le conseguenze che da essa dipendono. Nei fatti dolosi la espressione più eloquente della quantità dell'elemento intenzionale ove germoglia la responsabilità umana, è l'evento che è il termometro misuratore dell'intento.

Nei reati preterintenzionali infatti l'onere della prova incombe al colpevole.

In tema di fatti colposi l'evento non funziona per aggravare o diminuire la responsabilità. La ragione di ciò sta in questo: che nella colpa l'evento non è voluto: nella colpa non esiste legame tra l'affetto e l'effetto. Che se il legame vi fosse o si scoprisse, se si potesse dimostrare il concorso del volere nell'atto dannoso, il fatto, dalla categoria dei reati colposi, passerebbe in quella dei reati dolosi.

La responsabilità della colpa sta nell'atto della imprevedenza dell'evento dannoso.

Ora l'atto del prevedere è un'atto della mente, è un fatto intimo, subiettivo; e per giudicarlo bisogna istituire un'indagine nel mondo della coscienza non in quello della realtà.

Nella colpa, fermandoci al danno per misurare l'intensità criminosa dell'azione, si corre il rischio di scambiare ciò che è con quel che appare, e commettere quindi una grande ingiustizia.

Vi sono nella vita colpe lievi da potere essere agguagliate al caso fortuito e danni gravissimi; e vi sono per converso colpe gravissime da potersi paragonare al dolo, e danni assai lievi.

Come si fa in tali ipotesi a trovare la base su cui, ai termini di questo disegno di legge, conviene che si elevi la figura della responsabilità civile?

Altra volta io dissi in questa Aula, ed or lo ripeto, che quando si vuol cercare un criterio discriminatore della colpa, non si ha altro criterio a cui ricorrere che alla misura della pena.

Bisogna introdurre una disposizione speciale in questa legge o un articolo supplementare nel Codice penale, il quale stabilisca *a priori* il limite di separazione tra la colpa lieve e la grave.

Quando la pena è al di qua del limite, si dirà che la colpa è lieve, e la sentenza assolverà dalla responsabilità civile; quando il limite è sorpassato, si dirà che la colpa è grave; e la sentenza sarà il titolo per liquidare le indennità stabilite dal Codice civile.

E tanto è vero che la formula del progetto è inadatta a risolvere bene il problema della responsabilità civile inerente alla colpa dei padroni, che l'onorevole Rota, che è stato uno dei primi e caldi difensori del disegno di legge, ci esortava a respingere questa formula, larga di arbitrii e feconda d'ingiustizie.

E così è, o signori. La logica s'impone a tutti. O si vuol far rivivere la responsabilità civile nella colpa grave, e si lascino queste cerebrine distinzioni del danno, cercando il criterio di separazione non nel giuoco della esteriorità, ma nel campo interiore della coscienza: oppure si spezzi ogni limite, si allarghi sempre più la cerchia degli oneri dell'industriale, e si applichi tale qual'è e senza alcuna restrizione di caso il Codice penale.

Però, applicando il Codice penale, appliciamolo lealmente e largamente. Non riconosciamo privilegio di ceto: non introduciamo distinzioni oziose di classe. La legge è uguale per tutti: per l'industriale come per l'operaio.

E per quale ragione l'operaio dovrebbe essere sottratto all'impero della legge comune? Quali necessità dovrebbero indurci a stabilire immunità personali, in questo secolo di eguaglianza civile?

L'onorevole Di San Giuliano, volendo combattere l'eguaglianza, diceva che vi è la ragione per usare un trattamento diverso all'operaio: perchè laddove, senza il fardello del Codice civile, l'industriale si disinteressa della diligenza, non avviene lo stesso per l'operaio il quale trova lo stimolo alla circospezione nell'istinto della propria conservazione. Anche l'onorevole Sonnino accennava due anni or sono a questo concetto parlando dello amore che ha l'operaio a conservarsi sano, e aggiungendo che l'operaio imprudente espia il suo delitto col sacrificio della propria persona.

Ciò è vero; ma non si può negare che anche la responsabilità civile può costituire un freno efficace alle imprudenze dell'operaio. Allorchè si è sulla via di escogitare freni per contenere le colpe, serviamoci anche per l'operaio di tutti i freni possibili, di quelli che agiscono con la massima pressione.

Quando l'operaio sa di non perdere il premio di assicurazione, pure essendo in colpa, egli diventa più audace; quando l'operaio è sicuro che qualunque imprudenza egli compia, economicamente non ne soffrirà, perchè le indennizzazioni gli saranno corrisposte egualmente, e se egli morrà la famiglia non resterà sul lastrico, e se vivrà, ancorchè mutilato, il pane giornaliero non gli mancherà, dovete convenire che tale prospettiva di sicurezza del domani lo renderà più negligente nell'esercizio del suo mestiere.

L'onorevole Di San Giuliano aggiungeva essere diverso il caso dell'operaio da quello dell'industriale, perchè ordinariamente l'imprudenza del primo dipende dall'abitudine al lavoro; e si sa che le persone abituate ad un dato mestiere non guardano troppo in faccia al pericolo come avviene dei soldati che, educati al fuoco, disprezzano la vita e combattono da leoni sui campi di battaglia.

L'argomento addotto è una spada a due tagli: perchè si può rispondere brillantemente che chi è abituato al mestiere conosce tutti i segreti dell'arte, e questa scienza lo fa agire con maggiore sicurezza, e gli rende facile la virtù di guardarsi dal pericolo.

Ma l'onorevole Di San Giuliano, nel dire

quello che ha detto, evidentemente parlava di quelle imprudenze che dipendono dall'attività del lavoro: però ve ne sono di tali altre che precedono il fatto del lavoro, come ad esempio l'ubbrachezza. Quando l'operaio è ubbriaco, potete voi dire che questa intemperanza, questo vizio, è collegato alla funzione del lavoro per modo che bisogna premiare il disgraziato, pensando che la sua audacia ha profittato, per eccesso di attività, all'industriale? No, o signori: quando voi vi trovate di fronte ad una situazione come questa, dovete punire non premiare l'operaio. Premiandolo, lo stimolereste alle imprudenze, al vizio, alla immoralità. No, non è possibile che il fatto illecito della ubbrachezza, punito dalla legge, riprovato dalla coscienza morale, possa fare scaturire a vantaggio dell'operaio colpevole i dolci frutti del premio di assicurazione.

Sicché, o signori, io chiudo il ragionamento col dichiarare che sono pronto a entrare nella via del Codice civile e del Codice penale; ma se debbo farlo, voglio entrarci per tutti, così per l'industriale come per l'operaio. Privilegi per nessuno e giustizia per tutti. A questi patti potrei indurmi a votare il presente disegno di legge.

Intanto è bene notare che quel che si desidera con questo progetto non trova riscontro nelle altre legislazioni che pure hanno disciplinato prima e meglio di noi la materia.

In Francia, quando è provato che l'infortunio dipende da colpa inescusabile dell'operaio, non lo si premia, ma se ne diminuisce la pensione. Parimenti, in Inghilterra, quando sia provato che l'infortunio è da attribuirsi a seria, volontaria e mala condotta dell'operaio, gli si toglie interamente il sussidio; in modo che il sistema inaugurato da noi di premiare l'operaio, anche nel caso in cui l'infortunio debba riferirsi a sua negligenza, è un sistema interamente nuovo.

Parificando, adunque, come impone giustizia, l'operaio all'industriale al cospetto della colpa, quali potrebbero essere le conseguenze? Le conseguenze sarebbero queste: con le statistiche tedesche, che sono le più sincere, si ha che gl'infortuni dipendenti da colpa dell'industriale rappresentano il 20 per cento e quelli che dipendono da colpa dell'operaio rappresentano il 25 o il 27 per cento; che noi, votando il disegno di legge non

qual'è ma quale dovrebbe essere, faremmo in verità un bel regalo agli operai! Noi voteremmo, come tutela e presidio contro gli infortuni del lavoro, una legge la quale venti volte giova al lavoratore per effetto della responsabilità civile dell'industriale, e per venticinque o ventisette volte giova all'industriale per effetto della responsabilità civile dell'operaio. E sarebbe allora questa una legge di tutela per gli operai? No: gli operai avrebbero tutto il diritto di rinunziarvi, di odiare una legislazione per la quale essi sarebbero i più largamente colpiti.

Signori, tutti gli oratori che mi hanno preceduto, hanno discorso di un effetto che bisognava ripromettersi dall'applicazione di questa legge: la pacificazione sociale. E invero, fuori di codesta finalità, non v'è titolo bastevole nè ragionevole a questa legge; dapoi che non trovo alcun altro motivo per deviare dalle rette norme del Codice penale e del Codice civile. Se voi impedito alla legge l'attuazione del santo scopo della pace, voi togliete la ragione fondamentale della sua esistenza.

Ebbene, o signori, non esito ad affermare che se noi accettiamo questa legge, invece di votare la pace noi voteremo la guerra.

L'onorevole Di San Giuliano ci esortava a non spaventarci dell'aumento possibile delle liti, poichè l'aumento delle liti si è verificato puranco in Germania. Occorre bensì fare differenza fra lite e lite. Quando noi parliamo di lotta tra capitale e lavoro ci riferiamo a quella lotta che si esplica nel campo del foro penale e del foro civile; non di quelle piccole contestazioni che nascono fra l'operaio e la corporazione che deve misurare le conseguenze materiali dell'infortunio. Sono in aumento le contestazioni in Germania ma quali contestazioni? Quelle in cui è interamente estranea la figura dell'industriale e che si svolgono serenamente fra gli operai e le corporazioni che devono pagare il premio di assicurazione. Ma tali quistioni non sono le liti che turbano l'orizzonte della pace e possono preoccupare i governanti.

L'onorevole Chimirri, quando si occupò di questo argomento, disse che, per effetto dell'applicazione dell'articolo 22, la lotta dal campo civile passava nel campo penale. L'onorevole Di San Giuliano rispondeva a questa obiezione col dire che la lotta penale non sorgeva, perchè il giudizio penale

non si poteva sperimentare che solo in quei casi in cui v'era stato il procedimento d'ufficio, e bisognava aspettare la sentenza penale, per potere intentare il giudizio civile; sicchè l'affermazione del passaggio della lite dal foro civile al foro penale si riduceva ad un artificio, ad una strategia oratoria messa avanti a titolo d'intimidazione.

Ciò non è esatto. In ultima analisi, è il foro civile quello che deve dirimere le competenze pecuniarie: ma prima di adire il magistrato civile si va a picchiare alle porte del magistrato penale; perchè sebbene il procedimento penale non abbia bisogno degli eccitamenti della parte civile, non è proibito all'operaio di sporgere querela e intervenire come parte nel giudizio; ed è questo il pericolo, è qui che sorge la vera lotta; è per essa che si inveleniscono le relazioni tra operai ed industriali.

Bisogna non aver pratica dei giudizi penali per non conoscere la verità di quanto affermo. Verrà dopo il giudice civile: ma verrà per raccogliere il triste retaggio della lotta; verrà quando sia stata già segnata una rotta completa tra l'operaio e l'industriale, quando si sia gettato tra loro il seme della discordia e del livore.

E ora, o signori, lasciatemi misurare di fronte al progetto la portata e l'estensione delle liti.

L'operaio può querelarsi tanto nel caso della colpa grave, quanto nel caso della colpa lieve; può costituirsi parte civile nel giudizio; può, se vuole, provocare il giudizio anche nella ipotesi del caso fortuito. Il caso fortuito non è che si trovi impresso nella materialità dell'azione, sì che possa vedersi a colpo d'occhio. Il caso non esiste assolutamente parlando. In tutto quello che avviene sotto la curvatura del cielo la preveggenza è possibile. Tutto è determinato nel mondo dalle leggi della natura: e chi conosce queste leggi può prevedere gli eventi. Noi diciamo che opera il caso tutte le volte che non sappiamo scoprire le relazioni che legano le cause agli effetti.

Ora, poichè in tutto quello in cui si intromette la mano dell'uomo, la previsione non è difficile, o anche ad esserlo non tutti possono volerlo riconoscere, così non vi sarà caso d'infortunio in cui l'operaio, ravvisando o bene o male la colpa dell'industriale, non penserà a querelarsi. E che cosa ci perderà

infatti nel farlo? Nulla. Sicchè l'alea potrà correrla allegramente. Il premio lo ha già guadagnato e i quattrini li ha in tasca; e questi quattrini, nel maggior numero dei casi, più che a sollevare le miserie dell'infortunio, scivoleranno nelle fauci degli azzecagarbugli cui si aprirà nuovo e vastissimo campo.

Vi è inoltre l'azione di rimborso dei padroni contro i preposti, e poi vi è, nei casi di amnistia e di morte dell'imputato, il giudizio civile. Ed ecco foro penale e foro civile messi in moto; ecco le liti che scoppiano, che operano da sopra in sotto e da sotto in sopra per diritto e per rovescio; ecco le liti che s'incrociano, si distendono, si moltiplicano, aguzzano le ingordigie, e avvelenando le prove sollevano gli odii sospingendo alle vendette.

E voi, signori, direte ancora che questa è una legge di pacificazione sociale? No. Essa è una legge di rappresaglie; è un bando di guerra e di sangue; ed io, se non saranno introdotte opportune modificazioni nella legge; se gli emendamenti non verranno in aiuto per correggerne i vizi, non la voterò certamente: perchè, votandola, all'infortunio del lavoro crederei di sostituire, in misura più grande, l'infortunio delle liti. (*Bravo! — Approvazioni.*)

Presentazione di una relazione.

Presidente Invito l'onorevole Di Trabia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Di Trabia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: Permuta di terre fra l'Orto botanico della Regia Università di Palermo, gli eredi del duca di Archirafi e il municipio di Palermo.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo agli infortuni sul lavoro.

Presidente. Onorevole Ferrero di Cambiano, vuol parlare ora?

Ferrero di Cambiano. No: parlerò dopo come relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna.

Colonna Onorevoli colleghi! La gravità dell'argomento, e la valentia degli oratori che

trattarono della grave questione con autorità e competenza assai superiore a quella alla quale posso aspirare, mi resero assai perplesso prima di decidermi a parlare. Ma la Camera vorrà essermi indulgente, lo spero, e perdonarmi se, dipartendomi da quel riserbo che l'età e il poco tempo da che mi onoro di appartenere a questa assemblea mi impongono, non so resistere al vivo desiderio di esprimere il sincero compiacimento che provo nel vedere tornare innanzi alla Camera un disegno di legge inteso a risolvere uno dei più doverosi problemi umanitari della società moderna. (*Bene!*)

L'interesse per le classi lavoratrici, e il desiderio di vederne alleviate le sofferenze e migliorate le condizioni morali ed economiche, non è, nè deve essere, privilegio di alcuna frazione della Camera: e sono lieto, manifestando da questi banchi il mio favore al disegno di legge, di formulare la speranza che esso sia precursore di altri intesi al medesimo, altissimo scopo, e che, smentendo la accusa di *indifferenza* così spesso lanciataci, dimostrino come ci stiano veramente a cuore le sorti del popolo e quanto vivamente aspiriamo a renderne meno gravi le condizioni.

Ci è troppo insistentemente ripetuta siffatta accusa perchè io, sentendo di non meritarsela, non provi il bisogno di respingerla. In nessun paese l'accusa è più ingiusta e più immeritata che nel nostro: e se non temessi di uscir troppo dall'argomento, citerei ad esempio il grande incremento delle nostre numerose istituzioni di beneficenza che, per privata iniziativa, sorgono giornalmente, e rammenterei che se in Germania ed in Inghilterra vige il sistema della beneficenza obbligatoria, in Italia impera, dando frutti non meno splendidi, quello della beneficenza spontanea e facoltativa.

Mi si obietterà che non è la beneficenza che si vuole, perchè questa umilia il popolo, il quale la rigetta e la disdegna. Ma siamo sinceri; e conveniamo che la beneficenza privata è combattuta soltanto perchè affratella e avvicina due classi che si vorrebbero divise. Giulio Guedes diceva: « Costoro sarebbero dei rivoltosi e voi ne fate dei rassegnati! » Esprimendosi così, almeno era chiaro e non mancava di franchezza.

Ma ho voluto accennare a ciò soltanto di sfuggita, nè v'insisto perchè oggi non è il mo-

mento nè l'occasione opportuna per una simile discussione.

La questione intorno alla quale oggi la Camera è chiamata a pronunziarsi, è, a parer mio, una questione di giustizia. È un dovere innanzi al quale deve tacere qualunque altro sentimento. Dalle nostre differenze di idee e dalle nostre lotte politiche non deve derivar danno a coloro cui dobbiamo protezione e aiuto. Decidendomi a parlare, fui anzi mosso dal desiderio di dichiarare che sarò lieto se, in questa occasione, il mio voto si troverà all'unisono con quello di coloro coi quali, non potendo aver comune nè le idee nè le aspirazioni, mi troverò in disaccordo in altro campo, e che mi sforzerò di combattere del mio meglio.

Oggi un'idea altamente umanitaria ci può unire: domani il bene della patria, la tutela delle istituzioni, e il benessere generale diversamente interpretato, ci divideranno nuovamente per combattere una lotta che sarà sostenuta con eguale tenacia da ambo le parti. Ma se, con sincera soddisfazione, veggio radicarsi nell'animo della cittadinanza quel sentimento benefico che è una delle più alte e nobili manifestazioni di vero affratellamento fra le varie classi sociali, non discosso che la vita degli uomini non può essere abbandonata alla privata beneficenza, saltuaria ed incerta, e che l'assistenza dello Stato, divenendo necessaria, debba avere lo scopo di rendere il soccorso sicuro, pronto ed efficace.

Negli ultimi anni specialmente, gli uomini di Stato e i filantropi di ogni paese, con vera passione, si dedicarono allo studio delle questioni che interessano le classi lavoratrici, e volsero le loro cure maggiori alla tutela dell'operaio contro i rischi professionali, e al loro soccorso nei casi di malattia e di vecchiaia.

E mentre nei Parlamenti esteri si gareggia nel presentare e discutere disegni di legge che si dicono sociali, in Italia la legge sugli infortunii che da diciassette anni, sotto varia forma e con diversa fortuna, fu discussa e costituì la preoccupazione costante del legislatore, torna oggi ad essere sottoposta al nostro esame, preludendo alla presentazione di altri progetti non meno importanti e umanitari.

Tutto ciò prova essere, ormai, generalmente inteso che, fra le nostre più nobili missioni, vi sia quella di promuovere e tute-

lare tutte quelle istituzioni che mirano a rendere meno penose e gravi le condizioni dell'operaio.

So bene che queste leggi sono spesso guardate con diffidenza, e non mi stupirei se le mie parole mi facessero passare, e ciò già accadde ad un nostro collega, pur fautore del socialismo di Stato. Certo questo giudizio, massime degli amici, avrebbe un gran peso sull'animo mio e m'indurrebbe a tacere, se oltrechè dalla voce della mia coscienza non fossi confortato a parlare dalla parola di chi davvero non fu sospetto di collettivismo: voglio dire di Marco Minghetti che, nella seduta del 15 maggio 1885, pronunciava in quest'Aula le seguenti parole:

« Io sostengo che da questa parte della Camera, dagli amici miei, debba venire il più cordiale appoggio alle leggi sociali.

« Io li esorto vivamente a votarle, perchè tanto più scompariranno i pericoli che alcuni ne temono, tanto più potranno essi attenuarsi, quanto più saranno proposte, sostenute ed applicate da coloro che meglio affidano la proprietà, e che si mostrano più zelanti al mantenimento dell'ordine e delle istituzioni. »

Non potrei, meglio che rileggendo queste parole, esprimere il mio intimo convincimento che il desiderare di porre riparo ai mali che aggravano le classi lavoratrici e che non vale negare; il nutrire per esse affettuoso interessamento, non è scialismo) se tale fosse, niuno sarebbe più socialista di me), ma è uno dei più alti scopi cui dobbiamo mirare.

Affranchiamoci da falsi ed antiquati preconcetti; siamo solleciti nel proporre e nell'approvare quelle leggi intese al sollievo delle classi meno abbienti e più bisognose dei nostri aiuti, e faremo opera eminentemente e seriamente conservatrice; perchè col mallestere diminuiremo quel malcontento che è l'arma principale di cui si valgono i nostri avversari per scalzare ed abbattere gli ordinamenti sociali, e le istituzioni che noi vogliamo protette e conservate.

Per combattere queste leggi e negarne la efficacia fu detto che, mentre in Germania, ove, in maggior copia, si promuovono, il partito socialista ingrossa a tal segno da far presupporre che, nelle venture elezioni, il numero dei loro voti ascenderà a due milioni; mentre in Inghilterra ove, con più calma, si affrontano tali questioni, il socialismo poco alligna.

Ebbene, onorevoli colleghi, credo che la ragione del fenomeno debba essere ricercata in ciò: che mentre in Inghilterra, riconosciuto il male od il minacciare di un male, lo si previene con savie leggi, altrove si attende che esso sia scoppiato e divenuto cronico per tentare di curarlo.

Vorrei che noi seguissimo l'esempio inglese, e allora guarderei tranquillo l'avvenire, fidente in quel buon senso che non è l'ultima delle doti del popolo italiano.

E vengo alla legge. I dotti discorsi pronunciati ed il vivo desiderio di non tediare oltre misura la Camera mi distolgono dal farne un minuto esame. Mi limiterò, quindi, a brevissime considerazioni di indole generale, e precisamente circa i due punti principali: l'assicurazione obbligatoria e la responsabilità civile.

Il *bill* inglese, pure avendo a base il rischio professionale, lascia l'assicurazione facoltativa. E io avrei amato si fosse potuto adottare anche da noi un simile sistema il quale avrebbe tolto quel carattere antipatico di obbligatorietà che può parere diffidenza e sfiducia nella classe degli industriali.

Certo sarebbe ingiusto il voler negare che già molti industriali, consci dei loro doveri, vi hanno spontaneamente provveduto; ma non è men vero che non in tutti la voce del dovere parla così forte; e pure ammettendo, come amo ammettere, che essi siano i meno, ve ne sono non pochi che, non costretti dalla legge, non addiverranno a quelle giuste riforme che sono necessarie nell'interesse e per la sicurezza degli operai. E io non mi sento per costoro così tenero da non contribuire ad imporre loro, con animo sereno, un onere forse non lieve, ma che altri seppe addossarsi per naturale impulso. Non tutti gli infortunati possono attribuirsi a colpa dell'operaio o del padrone: ed anzi dirò che il maggior numero di essi è dovuto a casi fortuiti dei quali non si potrebbe far ricadere la responsabilità su di alcuno, ma che dipendono, più o meno direttamente, dalla industria esercitata e ne sono la conseguenza.

Col solo sistema della responsabilità civile, tutti questi casi rimarrebbero senza provvedimento, e ciò mi parrebbe cosa inumana e ingiusta, poichè condannerebbe gran numero di operai ad una vita di stenti per le lesioni dovute all'industria che si avvantaggiò dell'opera loro.

Nè si deve tener meno conto del vantaggio della maggiore prontezza del soccorso che col'assicurazione si ottiene, e del minor numero di contestazioni che ne sarà la naturale conseguenza. Ma se, a parer mio, non è dubbia la convenienza dell'assicurazione obbligatoria, non potrei ugualmente convenire nel concetto che con essa, come taluno vorrebbe, debba cessare ogni altra responsabilità civile dell'industriale od imprenditore.

Con ciò si verrebbe a far perdere all'operaio il diritto a quel maggiore risarcimento che la legge riconosce ad ogni cittadino vittima di provata e colposa negligenza.

Dei suoi errori l'operaio trova pronta e severa la punizione nell'infortunio che lo colpisce, e sovente sconta con la vita la propria mancanza. Il pericolo che gli sovrasta lo rende cauto, e ci affida ch'egli porrà ogni cura maggiore nell'evitarlo.

Ma non così l'imprenditore. Esso nulla arischia personalmente, ed è giusto che se i suoi errori non ne minacciano l'esistenza, paghi i danni civili che hanno prodotto. Sono convinto che, senza il correttivo della responsabilità civile, l'assicurazione obbligatoria perderebbe la sua efficacia e solo varrebbe a moltiplicare gl'infortunî, abbandonando gli operai senza difesa nelle mani dei meno coscienziosi speculatori.

Ma anche in ciò, come in ogni cosa, bisogna non esagerare, e conviene evitare che il miglioramento delle sorti dell'operaio vada a detrimento e si converta in tisi di quella industria che è fonte di ricchezza nazionale ed elemento precipuo di generale benessere. Non dimentichiamo che ai soverchi pesi che l'aggravano è in gran parte dovuto il ristagno industriale, causa prima di quel disagio economico dal quale tanti mali gravissimi derivano, e non rendiamone, con disposizioni eccessive o troppo severe applicazioni, più critiche e difficili le condizioni.

Provvedendo il più compiutamente possibile alla tutela dell'operaio, evitiamo che lo sgomento degl'industriali cagioni una diminuzione e un ostacolo allo incremento dell'industria nazionale che, a sua volta, si tradurrebbe in aumento della già numerosa e dolorosa falange dei disoccupati. Se ciò avvenisse, noi avremmo bensì riparato ad un male, ma ne acuiremmo un altro non meno grave e doloroso.

Vedrei, quindi, volentieri introdotta nella

legge una qualche misura restrittiva che limitasse la responsabilità degli infortunî che si volle estendere ai sorveglianti; come pure desidererei che fosse assicurata una maggiore equità di trattamento tra operaio e industriale, e meglio protetta dalla legge la responsabilità civile dell'industriale nei casi d'infortunio dovuti evidentemente alla negligenza dell'operaio.

Ma, ripeto, esprimo ciò come semplice desiderio, dichiarando in pari tempo che voterò ugualmente la legge anche così come ci è presentata, penetrato come sono dal convincimento che è meglio accettarla qual'è, piuttosto che vederne compromesse le sorti.

Spero, onorevoli colleghi, che mi perdonerete se così lungamente ho abusato della vostra cortese attenzione della quale vivamente vi ringrazio; e concludo esprimendo la speranza che la legge sia approvata dalla Camera, e che la controversa questione, dalla quale tanti e così gravi interessi dipendono e tante sventure troveranno conforto, sia sollecitamente e favorevolmente risolta. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

Bissolati. La Commissione, con frase magniloquente, dice che il secolo non deve chiudersi senza che questo problema sia risoluto. Con ciò si fa invito tanto alla parte più conservatrice, o, dirò più esattamente, alla parte che rappresenta gli industriali, di allargare le proprie concessioni, e si invita nello stesso tempo la parte avversaria più estrema a non volere esigere troppo. Si vorrebbe che l'una e l'altra parte rinunciassero alla critica e all'attacco. Ma gli interessi non soffrono rinuncie; e come voi avete udito i signori industriali attaccare il disegno di legge perchè offre, a loro parere, troppe garantigie agli operai, così occorre vi rassegniate a sentir dimostrare da noi che esso implica una minaccia troppo grave agli interessi della classe lavoratrice, perchè il partito socialista possa accettarlo così come è presentato.

Questo è d'altronde il destino di tutte le riforme di ordine sociale, le quali, per quanto si presentino come un miglioramento del presente e come preparazione per l'avvenire, hanno sempre quest'esito: di lasciare scontenti tutti quanti, così quelli che le concedono come quelli a cui favore sono o si dicono date. E

L'opera dei partiti (i quali non sono altro che il riflesso delle lotte economiche) consiste nel dare a ciascuna delle parti scontente delle riforme, la coscienza dei loro interessi, la coscienza delle ragioni per cui da una parte si lotta contro gli effetti di queste riforme in senso restrittivo, e dall'altra si continua a lottare per lo svolgimento di queste riforme in senso più avanzato. Ora la Commissione ha detto: abbiamo risolto il problema. Ma era le essa, in realtà, di averlo risolto, per lo meno, come affermazione teorica?

Ho cercato nella legge qualche cosa che rispondesse al primo articolo dell'ultimo *bill* inglese in cui è riconosciuto per tutte quante le industrie senza distinzione di sorta, il principio della responsabilità dell'industriale di fronte all'infortunio proveniente da caso fortuito. Una dichiarazione di questo genere nella nostra legge non la trovo. Ma voi forse mi rispondete: se non abbiamo affermato astrattamente il principio del rischio professionale, la legge stessa è però di questo principio l'affermazione pratica e concreta. Voi socialisti siete, perciò, davvero impenitenti teorici!

Ebbene, no; se voi aveste posto il principio generale in fronte alla vostra legge se ne sarebbe avuto questo effetto pratico: che sareste stati costretti a dirci perchè vi siete limitati ad applicare questa legge ad una sola parte, alla minor parte delle classi lavoratrici; e avreste soprattutto dovuto rispondere a noi perchè dai benefici di questa legge furono escluse le moltitudini dei lavoratori della campagna.

Certo, nessun argomento avreste potuto portare per giustificare questa esclusione. E non si tratta, badate, di una esclusione di poco conto: a nove milioni circa ascendono i contadini d'Italia. Udi, è vero, da destra una frase, mi pare fosse dell'onorevole Chimirri, con cui si è tentato di giustificare la limitazione della legge.

Si è detto: la legge deve limitarsi agli operai delle grandi industrie, perchè per la agricoltura ci sono altri criteri, perchè l'agricoltura segue altre leggi. Altre leggi, altri criteri? Quali sono? Nessuno l'ha detto. È una specie di sottinteso a cui si allude, un sottinteso che tutti han l'aria di comprendere ma che nessuno osa spiegare.

Ma ditemi: se, come diceva l'onorevole Di San Giuliano, il principio del rischio pro-

fessionale si basa sul dovere che ha l'industriale di integrare il salario che è per sé stesso insufficiente a costituire un fondo con cui l'operaio possa riparare; con le proprie forze, all'infortunio, noi vi domandiamo: perchè gli operai delle campagne, che sono salariati come gli operai delle officine, sono esclusi dagli asseriti benefici della legge? Forse che ad essi è più agevole costituirsi il fondo di previdenza con cui far fronte ai casi fortuiti d'infortunio?

Noi sappiamo, al contrario, che i salari dell'agricoltura sono, in media, assai più bassi di quelli delle industrie. A maggior ragione dovrebbe perciò essere applicato il principio del rischio professionale ai lavoratori dei campi; a maggior ragione si dovrebbe riconoscere in essi il diritto di indennizzo nei casi in cui, anche senza colpa del padrone, ricevono offesa alla loro vita, o alla loro incolumità personale durante il lavoro.

Nè la diversità del processo tecnico fra industria agricola e industria manifatturiera può giustificare la esclusione delle classi lavoratrici agricole; tanto meno si può giustificare coi criteri dell'onorevole Chimirri, che vuole conglobati insieme nella assicurazione obbligatoria il caso fortuito e tutti i casi di colpa, dalla più lieve alla più grave.

Con questo criterio, l'infortunio si riduce semplicemente alla sola materialità; e non si vede perchè si dovrebbero fare distinzioni fra l'infortunio che accade nella produzione agricola e quello che accade durante la produzione industriale. La distinzione si comprenderebbe soltanto nel caso che si debbano ricercare i gradi della colpa.

Ma questa ricerca nel campo della colpa non giustifica punto l'esclusione dei contadini dalla applicazione del principio che a tutti i salariati riconosce il diritto di indennizzo dei danni incontrati per caso fortuito.

Nè queste sono idee lontane dalla pratica attualità. Voi sapete che la legge germanica delle assicurazioni si applica infatti anche ai lavoratori delle campagne. Si osserva, però, che la legge germanica, che estende il principio del rischio industriale e la assicurazione obbligatoria ai lavoratori dei campi, è venuta dopo una serie di altre leggi in materia: e da ciò ho udito trarre argomento per dimostrare eccessive le nostre pretese di volere la stessa cosa per noi. Attendete, si dice; l'opera legislativa si fa a gradi; a perfezio-

nare e completare la legge dateci per lo meno il tempo che impiegò la Germania per completare la propria.

Obiezione veramente strana e che io non riesco a comprendere! Perchè presso un'altra nazione ciò che riconosciamo giusto e legittimo non fu fatto che a gradi, anche noi dovremo passare per i gradi medesimi? Ma ricordiamoci anzitutto che noi veniamo ultimi, o quasi, a occuparci di questo problema, e che in certo modo siamo in dovere di compensare il ritardo col dare una legge che sia per lo meno così completa come lo è nei paesi dove il problema fu assai prima che da noi studiato e trattato.

Un giorno la borghesia italiana volle avere nelle proprie mani il potere politico, volle la costituzione. Essa lo prese là dove, traverso lotte secolari e pezzo a pezzo, si era formato il meccanismo dello Stato parlamentare. Che cosa si sarebbe detto di coloro i quali avessero obiettato: la costituzione inglese, così com'è, è il frutto di una lunga elaborazione; per proclamare lo Statuto attendiamo di percorrere uno stadio di evoluzione come quello per cui è passata l'Inghilterra?

Con questa teoria si vorrebbe che i disegni di legge passassero traverso un procedimento simile a quello che percorre l'organismo animale allo stato embrionale, durante il quale si riproduce tutta la serie zoologica precedente: teoria che serve mirabilmente a chi vuole contrastare una seria ed efficace opera legislativa! Che se voi aveste fatto nella vostra legge una affermazione di principio, rendendola applicabile ai lavoratori dei campi per ciò che concerne il rischio professionale noi non avremmo da temere quest'altro pericolo: che la legge così com'è una volta approvata costituisca per lunghissimo tempo un ostacolo a provvedimenti sociali di cui i lavoratori dei campi possano fruire.

Purtroppo questo timore ci viene da una triste esperienza. Alcuni anni sono il Parlamento approvava la legge dei *probi-viri*. Non mancarono voci le quali additavano al Governo il dovere che aveva, insieme con le classi dirigenti, di estendere quella istituzione anche ai lavoratori delle campagne. Ma che cosa si rispose pure in quell'occasione? Si ripeterono le identiche parole pronunciate l'altro giorno dall'onorevole Chimirri; si disse che altre leggi ed altri criteri governano l'agricoltura: ed intanto la

istituzione dei *probi-viri*, applicata, a stento, agli operai delle officine, non si estende neppure oggi ai contadini.

Noi non siamo teneri molto di questo istituto dei *probi-viri*, troppo manchevole e difettoso: ma non possiamo non pensare ai grandi benefici che quell'istituto avrebbe procacciati alle campagne d'Italia quando scoppiarono gli scioperi recenti, quando mancava chi potesse assidersi arbitro e paciere tra i contadini ed i padroni delle terre. Arbitri invece si assidevano solamente i vostri giudici, i quali applicavano il Codice penale dove è sancita sì la libertà dello sciopero, ma in cui, vicino agli articoli che questa libertà sanzionano, si trova quel terribile articolo che i giudici, in omaggio all'armonia che deve esistere fra le classi sociali, applicavano rigorosamente condannando in ogni circostanza i contadini scioperanti.

Ma v'è anche un'altra conseguenza pratica che sarebbe derivata dalla affermazione teorica del rischio professionale. Sareste stati costretti a spiegarci un'altra esclusione che avete fatta circa alla qualità degli infortunati.

Avreste dovuto dirci perchè dalla categoria degli infortunati siano escluse le malattie professionali, quelle malattie professionali, che sono contemplate nella legge svizzera; e cioè quelle infezioni particolari a cui gli operai vanno incontro nelle officine. Gli operai dell'industria manifatturiera corrono pericolo di essere avvelenati dal piombo, dal fosforo, dalla nicotina; i lavoratori agricoli dalla malaria, dalla pellagra e da una quantità di altre infezioni che accompagnano inevitabilmente questo o quel lavoro. Vero è che a queste infezioni gli operai e i contadini sono più esposti perchè denutriti, perchè indeboliti, e perciò meno atti a opporre alle infezioni quella resistenza, che oppone un organismo normalmente nutrito e non eccessivamente logorato dalla fatica. Ma appunto perchè la denutrizione, la debolezza organica degli operai, la loro poca resistenza alle infezioni è un derivato delle condizioni che sono fatte loro da chi si vale del loro lavoro, per questo è giusto che della malattia professionale come della lesione traumatica rispondano i signori capitalisti. La Svizzera, vi dicevo poc'anzi, ha riconosciuto la legittimità di questa estensione della legge.

Ma è tempo che ci domandiamo: perchè la legge, invece di stabilire il principio generale che comprenda tutti quanti gli operai e tutti i casi d'infortunio, che sia applicabile ai lavoratori delle officine e dei campi ed alle malattie professionali, si è ristretta invece alla classe dei lavoratori industriali?

Ieri l'onorevole Di San Giuliano, nel suo discorso in cui appariva la sua solida cultura moderna ed in cui dimostrava di essere molto familiare coi criteri del partito socialista nel modo d'interpretare il diritto e la morale quale espressione dei fatti economici, osservava a più riprese che gli atti di classe, che l'azione a cui una classe è indotta nei suoi rapporti con le altre classi, non possono essere determinati che dalla ispirazione dell'interesse. Egli mostrava di attingere i suoi criteri a quel materialismo economico che tante volte è rimproverato a noi quando lo prendiamo a base delle nostre affermazioni teoriche, della nostra propaganda, e della nostra azione. Coi criteri dunque dell'onorevole Di San Giuliano, che sono d'altronde i criteri nostri, proviamoci a cercare perchè ci si presenti un disegno di legge che limita il beneficio del rischio professionale ai soli operai delle industrie. Forse che i padroni industriali, come altrettanti San Paoli, sono stati colpiti essi soli da un raggio di amore per l'umanità e per i loro operai?

E perchè la classe industriale mostrebbe un sentimento tanto più filantropico di quel che mostri la classe dei proprietari fondiari? Forse che sugli industriali potè una pressione particolare esercitata dai loro operai?

No: una pressione simile è quasi totalmente mancata. Noi siamo di fronte non ad una conquista, ma ad una largizione. Difatti anche nei Congressi per gli infortuni vedemmo intervenire rappresentanti di Governi, professori di Università, studiosi delle classi dirigenti, ma quasi sempre e quasi completamente la classe lavoratrice vi brillò per la sua assenza. Ricordo che all'ultimo grande Congresso di Milano un operaio ci fu che prese la parola, ma per rilevare appunto l'assenza della rappresentanza operaia. E la ragione per cui la classe operaia ha preso poco a cuore questo disegno di legge è molto semplice, e potremo vederla più oltre.

La limitazione della portata di questa legge agli operai delle industrie, si spiega

con un evidente giuoco d'interessi di classe. Qui, nella Camera, la maggioranza dei rappresentanti è la rappresentanza degli interessi agricoli, la rappresentanza della grande possidenza, la rappresentanza della proprietà fondiaria. Naturale quindi (e di questo noi non facciamo colpa alle classi dirigenti) che essa tenda ad allontanare da sè il peso che cadrebbe anche sopra di essa, quando fosse genericamente accolto nella legge il principio del rischio professionale.

Ma non basta. Resta da dimostrare perchè, invece, questo principio sia accettato dalla classe industriale e perchè, soprattutto, noi si assista allo spettacolo della classe agraria che tende a riversare e assicurare questo peso sulle spalle della classe rivale.

Per intendere il fatto, basta considerare che gli industriali sono tormentati da uno stimolo che non è punto sentito dai proprietari della terra.

Gli industriali, da lungo tempo, sono esposti alla responsabilità civile derivante da infortuni colposi: responsabilità la quale è andata affermandosi in sentenze di tribunali che hanno dichiarato i padroni responsabili non solo della colpa grave, ma anche della colpa lieve, facendo luogo a forti liquidazioni di danni.

La relazione infatti che precede la legge dice, con lodevole franchezza, che la legge può essere favorevolmente accolta dagli industriali i quali niente di meglio desideravano che di essere liberati dalla incognita paurosa che pesa sui loro bilanci. Questa incognita da cui vogliono essere liberati è la responsabilità della loro colpa.

E si capisce che essi sieno esposti alla responsabilità civile assai più di quello che non vi sieno esposti i proprietari fondiari. Anzitutto il processo tecnico dell'industria manifatturiera è tale da rendere molto più facile il determinare la colpa di quel che lo sia nell'industria agricola.

Inoltre la classe industriale italiana si distingue dalle altre classi industriali degli altri paesi soprattutto per questo: che combatte la concorrenza sopra il mercato mondiale, o cerca di difendersi da questa concorrenza sfruttando a sangue il lavoratore e valendosi della protezione doganale. Naturale quindi che voglia essere poco inceppata sia da regolamenti preventivi, sia dalla responsabilità pecuniaria derivante dalla sua colpa.

Vuole avere mano libera sulla merce lavoro. Da ciò la enorme quantità in Italia degli infortuni colposi, che ascendono ad una cifra superiore alla cifra delle altre nazioni. Si aggiunga che gli industriali si trovano nella condizione di trattare con un proletariato il quale è consapevole dei propri diritti e delle responsabilità del padrone, assai più di quello che non lo sia il proletariato agricolo.

Gli operai dell'industria, vivendo agglomerati nei grandi centri, essendo meno ignoranti, avendo contatto con persone che conoscono di legge, hanno maggiori occasioni e maggiore possibilità di metter mano al meccanismo legale per chiamare i padroni davanti ai tribunali.

Tutte queste ragioni fanno sì che la classe industriale senta e vegga essere proprio interesse disfarsi della responsabilità civile, ed appigliarsi a un sistema per cui la incognita paurosa che pesa sui loro bilanci diventi un onere fisso, della minima possibile misura, e già preventivamente calcolato.

Ma permettetemi di andare a fondo in questa ricerca di psicologia di classe, e di additare la ragione per cui la classe dei proprietari agricoli caldeggia il presente disegno di legge il cui peso va a gravare sulle spalle degli industriali.

Avrete notato l'affermazione che fu fatta quasi concordemente da tutti gli oratori: cioè che lo scopo principale di questa legge è uno scopo politico: che si tratta soprattutto di difendere con essa le istituzioni contro la propaganda socialista, e di disarmare gli operai mostrando loro che le classi dirigenti possono concedere, possono largheggiare, anche senza attendere che gli operai conquistino colla forza le riforme a loro favorevoli.

Ma, badate: questa così temuta propaganda esce in particolar modo dai centri industriali; si irraggia dai nuclei del proletariato industriale; si diffonde dai luoghi dove i lavoratori irreggimentati ed uniti per le stesse condizioni dell'industria, possono sviluppare meglio la propria coscienza e fornire il naturale terreno alle tendenze socialiste.

Non vi pare naturale che i proprietari della campagna dicano alla classe industriale: a voi incombe il dovere di spegnere l'incendio che comincia appunto nelle vostre officine, e a voi tocca di ammansare gli operai vostri,

perchè lo spirito sovversivo che si alimenta fra essi non venga ad invadere le nostre campagne?

Agli agrari non par vero di poter concludere che le spese di questa difesa contro la propaganda sovversiva devono ricadere sulla classe industriale. Non par vero agli agrari di potersi abbandonare ai lirismi umanitari, posto che di questi lirismi non sono essi che pagano il conto.

E noi udimmo ieri l'onorevole Di San Giuliano spingersi fino ad accusare le classi dirigenti, a denunciarle davanti all'opinione pubblica, con dire ch'esse hanno mancato finora ai propri doveri; accuse e denunce che sono ispirate dall'interesse della propria difesa, e che si possono fare impunemente nella considerazione che gli oneri di questa difesa vanno a carico, per ora, della classe industriale.

Intendiamoci: io non voglio con ciò mettere in dubbio la buona fede dell'onorevole Di San Giuliano per le parole che egli ieri proferiva.

Io ammetto, anzi, che egli le dicesse con perfetta sincerità. Ma c'è sempre in ognuno di noi qualche cosa di inconscio che parla.

Anche quando ci abbandoniamo a confessioni in cui sembra rivelarsi il più puro altruismo, vibra in noi inconsapevolmente la ispirazione egoistica del gruppo o dello strato sociale a cui ci legano i nostri materiali interessi.

Con ciò credo avere dimostrato che il presente disegno di legge è il risultato delle cospirazioni e insieme degli antagonismi di classe. Fenomeno, questo, che si riscontra nella storia della legislazione di tutti i paesi. Per citare un esempio tipico e notissimo, basta ricordare le lotte ingaggiate in Inghilterra fra la classe industriale e la classe fondiaria per l'abolizione dei dazi sul grano, e per la legge sul lavoro dei fanciulli. Gli industriali, a cui premeva abbassare i salari riducendo il costo del pane, attaccavano i proprietari fondiari, dicendo: voi siete gli affamatori del popolo; al che i proprietari fondiari risposero a suo tempo: voi massacrate e straziate i fanciulli nelle vostre officine. E che cosa usciva da queste lotte? Ne usciva l'abolizione del dazio sui grani, e la legge pel lavoro delle donne e dei fanciulli. C'è un proverbio inglese che dice: quando i padroni litigano fra di loro, il servo gode. Il proverbio inglese

in verità dice la cosa in altra forma che sarebbe troppo aspra per ripeterla in quest'Assemblea.

Il servo gode appunto di questo conflitto, di questo antagonismo tra le frazioni della classe dominante.

Di questo servo è naturalmente rappresentante il partito socialista, a cui spetta il compito di curare che da questo conflitto il servo tragga il profitto maggiore. E quando pare che fra i padroni intervengano transazioni dannose al suo interesse, il partito socialista ha il dovere di indagare e di denunciare in che cosa queste transazioni siano sfavorevoli all'interesse del proletariato.

Tornando, dunque, al presente disegno di legge, noi riconosciamo bensì che questa legge è una legge di transazione, ma di transazione fra le due parti della classe dirigente. Nella transazione non hanno avuto voce gli operai, ed è per questo che la transazione si è conclusa a loro danno.

In questa transazione la classe industriale, di fronte agli appelli del ceto agricolo dice: io sono disposta ad accettare il peso della assicurazione obbligatoria per i casi fortuiti; l'accetto in nome dell'ordine pubblico e di quelle istituzioni che giovano ad entrambe le parti; ma non vogliate troppo aggravarmi, e soprattutto, se ci volete addossare il peso del rischio professionale, liberateci completamente dalla responsabilità civile. Noi segneremo nei nostri bilanci quei due centesimi al giorno che si richiedono in media, perchè ogni operaio sia assicurato tanto contro il caso fortuito, quanto contro la colpa lieve e grave; ma togliete da noi l'incubo delle incognite paurose, delle liquidazioni giudiziarie.

Ma ieri abbiamo udito rispondere ad essi: se vi liberassimo completamente dalla responsabilità civile, toglieremmo alla legge quella funzione politica che essa principalmente deve avere. E udimmo ieri una dipintura molto eloquente dell'operaio il quale si aggirerebbe, monco d'un braccio o d'una gamba, intorno all'officina; abbiamo udito descrivere l'opera dei sobillatori i quali alle moltitudini ascoltanti indicherebbero il mutilato dicendo: vedete quell'uomo? Egli non ha ricevuto che poche centinaia o poche migliaia di lire; eppure egli per le leggi precedenti ora abolite avrebbe dovuto ricevere

ben altro: e ben altro sarebbe stato il suo diritto.

Dobbiamo allontanare da noi questo pericolo; dobbiamo spezzare quest'arma in mano ai socialisti; e perciò sarebbe sommamente impolitico che noi dichiarassimo di liberarci fatalmente dalla responsabilità civile.

Ma in realtà — proseguono gli agrari — vedete a che cosa abbiamo ridotto questa temuta responsabilità? L'abbiamo ridotta al caso in cui intervenga una condanna penale.

Giustamente ieri fu ricordato che questa è una grande novità introdotta nel precedente disegno Lacava, in cui la responsabilità civile si manteneva, ma si manteneva in tutti i casi, senza la condizione della condanna penale.

E fu osservato pur giustamente: una volta che la vostra responsabilità resta, ma resta sotto questa condizione, voi potete contentarvi. Di che cosa avete più da temere e da chi?

Non da querele di parte. A torto il relatore parla infatti di querele. Quando si parla di « azione pubblica » bisogna parlare di denunce. Ma chi è che giudica della procedibilità delle denunce? Non sono i procuratori del Re, non sono i nostri giudici? Ora nè i Regi procuratori nè i giudici sono molto proclivi a muovere il meccanismo giudiziario per far l'interesse degli operai. Gli industriali possono dunque accontentarsi. La responsabilità civile non sorgerà in loro confronto se non quando piaccia ai Regi procuratori e ai magistrati.

Gli industriali, inoltre, insistono su un altro punto, come ieri udimmo dalle parole dell'onorevole Colombo. Essi dicono: non impacciateci coi regolamenti preventivi.

Che cos'è questa minaccia oscura dell'articolo 3 del regolamento? Che cos'è questo intervento dei funzionari nelle nostre officine?

Le nostre industrie (essi non lo dicono, ma il fatto è questo) si trovano oggi difese dal fatto di non avere regolamenti a tutela della vita degli operai, a differenza delle industrie della Svizzera, della Germania, dell'Inghilterra, della Francia che si muovono nella cerchia dei regolamenti e sotto il controllo delle ispezioni. Se anche da noi si applicassero sul serio regolamenti e ispezioni, noi dovremmo mutare in gran parte il nostro

materiale, e mutare molto dei nostri procedimenti tecnici.

Ed ecco che si risponde dall'altra parte, proseguendo le pratiche di transazione: i regolamenti occorrono sempre per lo scopo politico della legge. Perchè non bisogna lasciar credere che noi miriamo a liberarvi dalle responsabilità civili, per lasciare i padroni liberi di disporre della vita e della incolumità degli operai; occorre dunque per lo meno promettere i regolamenti.

Quando la legge andrà in vigore, i regolamenti non ci saranno ancora; il Governo li compilerà poi. E noi sappiamo qualcosa dei regolamenti manipolati dal Governo. Sappiamo che quando c'è una legge che disturba gli interessi di questa o quella frazione della classe dominante, i Governi (che devono contare sull'appoggio politico di queste frazioni) fanno i regolamenti in modo che la legge o lo scopo della legge sia eluso. Un esempio molto recente e doloroso, onorevole ministro di agricoltura e commercio, l'abbiamo avuto in questi giorni a proposito del regolamento con cui si applicò la legge sul lavoro dei fanciulli. Abbiamo visto un industriale che ha potuto violare impunemente la legge facendo lavrare i fanciulli sei ore di giorno e sei ore di notte, perchè c'è appunto un regolamento da cui si trae argomento per dire che nella legge c'è una lacuna che permette così inumano strazio dei giovinetti lavoratori.

Ho ricordato questo esempio perchè esso ci autorizza a credere che, anche quando si faranno i regolamenti preventivi degli infortuni, voi andrete molto cauti per non urtare gli interessi di coloro che sono rappresentati dagli onorevoli Colombo e Chimirri. E questo timore diventa più ragionevole quando si bada al mutamento avvenuto in questo disegno di legge in confronto di quello precedente per ciò che ha tratto al Consiglio del lavoro che dovrebbe esservi di scorta e di lume nella compilazione dei regolamenti preventivi.

Secondo il precedente disegno, il Consiglio doveva accogliere la rappresentanza degli operai; invece oggi il Consiglio del lavoro sarà costituito ad assoluto libito vostro, nè vi è fatto alcun obbligo di chiamare a farne parte i rappresentanti della classe operaia.

Per questa ragione noi non voteremo l'ordine del giorno della Commissione, con cui

si abbandona quella parte così essenziale del precedente disegno. Non lo voteremo perchè quando un Consesso deve deliberare di argomenti in cui si trovano in conflitto gli interessi dei lavoratori con quelli dei capitalisti, è di intuitiva giustizia che in quel Consesso i rappresentanti della classe operaia debbono entrare in numero per lo meno eguale a quello dei capitalisti, nè può essere abbandonato al beneplacito del Governo di accogliervi o no gli operai, come non può essere abbandonata alla sua discrezione la misura in cui gli operai vi possano essere accolti.

Gli è così che, abolita quasi in tutto la responsabilità civile, mancando le garanzie delle difese preventive, la legge viene a mancare al suo scopo principale.

La legge sugli infortuni non deve infatti avere di mira soltanto di assicurare l'indennizzo a questo o a quello operaio colpito dall'infortunio, ma deve difendere tutta la classe dalla possibilità delle sciagure.

Voi indennizzate gli operai quando perdono un braccio, quando incorrono in una lesione personale, quando perdono la vita: ma dovete pensare che vi sono dolori i quali non s'indennizzano col danaro; dovete riconoscere anzi che nessun dolore si indennizza col danaro.

La legge dovrebbe perciò essere indirizzata innanzi tutto a diminuire le cause degli infortuni. E quando si trova che essa è fatta in modo da aumentarle piuttosto che diminuirle, noi non possiamo esserle favorevoli.

Nè possiamo lasciar di osservare che la classe lavoratrice in Italia si trova in condizione da dover guardare con particolare diffidenza l'applicazione di questa legge.

Questa legge, che mira agli effetti degli infortuni (lo notava già il mio amico Berenini quando fu discusso il precedente disegno) viene prima delle altre leggi di tutela del lavoro delle quali dovrebbe essere il coronamento.

Viene quando la legislazione sociale è ancora tutta da fare in Italia, dove abbiamo una legge sul lavoro dei fanciulli che è la più arretrata delle leggi consimili applicate presso le nazioni civili, in quanto consente lo sfruttamento dei fanciulli nella più tenera età, come non è consentito in alcun'altra legislazione. Non abbiamo leggi che regolino il lavoro delle donne; non leggi che limitino

l'orario di lavoro. La libertà di sfruttamento del lavoratore è completa in Italia. E sappiamo d'altronde come gl'infortuni sieno determinati da queste condizioni di denutrizione e di debolezza in cui si svolge la vita del proletariato. Sappiamo che ci sono giorni, che sono sacri agli infortuni, il lunedì ed il sabato; il sabato perchè è il giorno in cui si accumula l'estenuazione di tutta la settimana di lavoro; il lunedì perchè succede al giorno festivo nel quale l'operaio si abbandona al vizio dell'alcool che è pure un effetto della miseria e dell'eccesso di lavoro.

E l'ora sacra all'infortunio è specialmente l'ultima ora, quando la spossatezza elimina la volontà, quando l'avvelenamento della fatica paralizza i centri nervosi, e toglie al lavoratore la padronanza dei suoi movimenti.

Ma non solo in Italia manca tutta una legislazione protettiva del lavoro che elimini o attenui le cause degl'infortuni. Quella protezione che lo Stato non dà con le sue leggi, ben potrebbe la classe lavoratrice procurarsi con le sue forze e con la sua organizzazione.

Lo Stato, se pur non sente il dovere di assumersi la parte di protettore della classe operaia, dovrebbe, per lo meno, favorire alla classe operaia la possibilità di difendersi da sè. Invece da noi lo Stato muove una guerra sistematica alla organizzazione operaia.

Le Leghe di resistenza con cui si potrebbe ottenere l'elevamento dei salari e la diminuzione delle ore di lavoro, il che vale a dire la diminuzione di tante cause d'infortuni, lo Stato le osteggia e coglie ogni occasione per sopprimerle.

Le Camere del lavoro da cui potrebbe partire la iniziativa di quelle ispezioni per le quali voi non avete personale nei vostri numerosi quadri burocratici, nè avete fondi in bilancio, e senza delle quali i regolamenti preventivi saranno sempre una ironia, le Camere del lavoro, dico, sono giudicate dai vostri alti consessi di Stato come istituzioni non di pubblica utilità, e la relativa spesa è radiata dai bilanci comunali.

Senonchè, diteci: in difetto delle guarentigie preventive degli infortuni, vi par di essere, per compenso, molto larghi nella misura degli indennizzi? A leggere la relazione, a udire i discorsi di tutti gli oratori parrebbe che, con questa legge, lo Stato italiano

si mostri più munifico di qualunque altro Stato verso gli operai infortunati.

Che cosa troviamo invece? Quello che ci colpisce, è anzitutto questo fatto: che alla inabilità permanente e alla morte voi provvedete con indennizzi temporanei. Ma voi osservate che, col capitale assegnato da voi per indennizzo, l'operaio e la sua famiglia possono procacciarsi una rendita. Facciamo in proposito un piccolo calcolo. Prendiamo, come faceva il Ferraris nella sua relazione al Consiglio di previdenza, il caso dell'indennizzo massimo: diecimila lire per il caso di inabilità assoluta permanente. Supponendo che questa somma sia impiegata in rendita dello Stato al 4 per cento netto, si ha la rendita annua di 400 lire. Una lira e pochi centesimi al giorno! Ma questa lauta rendita si avrebbe nel caso, ahimè molto eccezionale, che l'operaio percepisse duemila lire annue, cioè più di sei lire per ogni giorno di lavoro. L'indennizzo d'infortunio gli darebbe dunque il sesto del salario che guadagnava: mentre la legge germanica dà il 66 per cento, mentre l'Austria e l'Inghilterra danno il 50 per cento del salario.

Devo notare, a proposito dell'Inghilterra, che l'onorevole Chimirri, quando disse che l'Inghilterra non dà assegno vitalizio, si ingannò: la legge inglese dà il capitale (7500 lire) in caso di morte; ma dà, in caso di inabilità permanente, la rendita che ora dissi.

Fu bensì osservato che mentre il diritto all'indennizzo non incomincia se non dopo tredici settimane per la legge germanica, e dopo tre settimane per la legge austriaca, con questo disegno di legge esso è quasi contemporaneo all'infortunio.

Ma l'onorevole Chimirri che faceva appunto questa osservazione, dimenticava che in Germania e in Austria, allato agli istituti di assicurazione, ci sono le così dette *Casse di malattia*, che provvedono all'operaio nel tempo (*Karenzzeit*) in cui non si è ancora maturato per lui il diritto all'indennizzo.

Data questa misura degli indennizzi, appaiono tanto più forti le ragioni che ci rendono poco disposti ad accettare il vostro disegno di legge.

Voi togliete agli operai le garanzie della responsabilità civile dei padroni; non li affidate con una seria opera di regolamenti preventivi; non vi curate di coprirli con

una legislazione che si diriga alle cause degli infortuni; e nonostante tutto ciò, date indennizzi che sono inferiori a quelli delle altre nazioni!

Possiamo noi accettare in tali condizioni la vostra legge?

Se questa legge dovesse essere il frutto di una transazione, non già fra le due frazioni della classe borghese ma fra la classe dirigente e la classe operaia, in verità sarebbe una transazione molto iniqua.

Voi togliete assai più di quello che date. Volete di ciò un esempio pratico, particolare, da aggiungersi a quelli d'indole generale di cui vi ho dianzi parlato?

Guardate l'articolo 18 del disegno che concerne i ferrovieri. Com'è noto, essi, colle loro Casse pensioni, avevano un trattamento, in caso di inabilità e di morte, incomparabilmente più largo di quello loro fatto dal disegno presente.

Ebbene: per l'articolo 18 sono conservate le disposizioni delle Casse pensioni; ma per chi? pei soli iscritti al momento della promulgazione della legge. I ferrovieri che vi saranno iscritti dopo, cadranno sotto le disposizioni di questa legge la quale, sopprimendo la responsabilità civile, viene a spogliarli di quel beneficio di cui godevano per la legge ferroviaria. In Austria, in un caso simile, furono ben diverse le disposizioni prese colla legge per l'assicurazione obbligatoria. Anche colà la nuova legge, se applicata ai ferrovieri avrebbe costituito per essi un peggioramento. Ebbene, che cosa si decise? Che quei ferrovieri, i quali, prima della legge, avevano il vantaggio di fruire della responsabilità civile, percepissero in caso di infortunio il 90 per cento del salario; e coloro che fossero colpiti da invalidità permanente percepissero il 120 per cento del loro salario.

So bene che in proposito si suole obiettare, (e ricordo una discussione dello scorso anno fra il mio amico Nofri e l'ex ministro, onorevole Prinetti) che bisogna pur mettere gli operai sul piede della uguaglianza. Ma lo dicemmo altra volta: noi non siamo teneri di questa forma di uguaglianza; noi siamo per l'uguaglianza che innalza, non per l'uguaglianza che abbassa.

Se aveste voluto fare una legge sinceramente favorevole agli interessi degli operai, voi dovevate decidervi tra queste due vie: o affermare il principio del rischio profes-

sionale, e stabilire che del caso fortuito devono sempre rispondere il capitalista e l'imprenditore, mantenendo nel medesimo tempo la responsabilità, tanto per la colpa lieve che per la colpa grave; oppure dovevate escogitare un sistema in cui, abolita in parte o in tutto la responsabilità civile, rimanesse però vivo l'interesse dell'industriale di applicare tutti i mezzi preventivi, coi quali si tutela la vita dei lavoratori.

La via che a un tale scopo avreste dovuto seguire col vostro disegno, la avreste trovata segnata dalla legge germanica per la quale gli industriali sono costretti ad associarsi in corporazioni legate dal vincolo della mutualità; cosicchè l'operaio infortunato non si trova soltanto di fronte il capitalista isolato, ma è sicuro che, in caso di insolvibilità del capitalista nella cui officina avviene l'infortunio, può contare sulla certa solvibilità della classe industriale, alla quale il suo padrone appartiene.

Questo sistema della solidarietà corporativa degli industriali offrirebbe l'enorme vantaggio di stimolare l'industriale a prevenire gli infortuni.

Col sistema, invece, dell'assicurazione libera accettato nel presente disegno, l'industriale può assicurare i suoi operai tanto presso la Cassa nazionale, come presso un istituto privato. In questo modo voi stabilite la concorrenza industriale nel campo della assicurazione; e noi sappiamo bene che questa concorrenza si esplica in una gara di tariffe. Le società private di assicurazione non si occuperanno che di fare la guerra alla Cassa nazionale e alle società rivali; e la faranno non solo coll'abbassare i premi, ma col mostrare la massima correttezza per quel che concerne la trascuranza dei regolamenti preventivi. Sappiamo bene come si comportano, già fin da oggi, le società di assicurazione! Non si curano di informarsi dei reali pericoli che incontrano gli operai assicurati; non di studiare la storia di questa o quella officina; quello che le interessa e le preoccupa, è di ottenere che i capitalisti assicurino il maggior numero di operai: esse fanno una speculazione, e una speculazione aleatoria.

Al contrario, nel sistema germanico la corporazione applica a ciascun capitalista una tariffa. Ci sono tre categorie di tariffe che rispondono al maggiore rischio in cui

la corporazione incorre di fronte alla singola officina. Così, mentre il capitalista procura di avere applicata la categoria più bassa, la corporazione ha tutto l'interesse ad applicare la tariffa più alta a vantaggio della Cassa assicuratrice. L'industriale ha interesse a mostrare che la sua officina offre le maggiori difese alla vita dei lavoratori; la corporazione è interessata a trovare che queste difese non sono mai troppe.

Ed è appunto a questo interesse collettivo, che lega tutti quanti i soci delle corporazioni, che noi dobbiamo lo svolgimento grandissimo del sistema di prevenzione e di ispezioni, per cui vanno famose, e giustamente, le corporazioni germaniche.

Il vostro sistema eclettico minaccia, invece, di distruggere tutte le garanzie preventive; per modo che è il caso di pensare se forse non convenga meglio alle classi lavoratrici italiane che le cose rimangano così come oggi sono.

Non intendo certamente dire che lo stato presente sia favorevole ai lavoratori; nessuno vorrà credere che da noi si dica una siffatta bestemmia! Ma noi sappiamo che nelle condizioni presenti c'è una spina confitta nelle carni dei signori industriali, ed è la spina della responsabilità civile. Per svellersi questa spina hanno escogitato il disegno di legge, che stiamo discutendo: ma, se vogliono svelerla, ci diano una legge che veramente offra qualche serio vantaggio al proletariato.

Ma ci si risponde dagli industriali: se noi attuassimo anche una parte delle vostre idee, noi verremmo ad aggravare enormemente le industrie, già tanto aggravate, già ridotte in difficilissime condizioni dalla concorrenza estera e dall'opera del fisco. Potremmo rispondere, quanto ai lamentati pesi del fisco, che non noi, ma i signori della classe dirigente hanno voluto sempre quella politica i cui effetti si risolvono nelle enormi gravanze fiscali. Potremmo inoltre osservare che lo Stato italiano, il quale ha fatto tanto per gl'industriale elevando i dazi di protezione e regalando i premi di esportazione, potrebbe bene imporre alla classe industriale qualche sacrificio in favore della classe lavoratrice.

Ma vogliamo, invece, fare un'altra considerazione.

Le industrie italiane hanno trovato modo finora di far fronte alla concorrenza

estera col dazio doganale e col vilissimo prezzo della mano d'opera.

Or bene: una legge, la quale gravasse sopra gli industriali coi premi di assicurazione, e li costringesse ad adottare quei metodi preventivi, a compiere quelle trasformazioni tecniche a cui vedemmo essere stata costretta la industria degli altri paesi in seguito all'applicazione di leggi protettive del lavoro, potrebbe forse essere fatale a quelle imprese industriali che vivono oggi di vita artificiale, ma promuoverebbe il progresso dell'industria italiana, costringendola a perfezionare il suo materiale, a migliorare i suoi processi, si da lottare contro le industrie estere non già con la protezione doganale e con la miseria dei propri lavoratori, ma coll'arma civile della bontà dei prodotti.

Un altro argomento si affaccia, col quale si vorrebbe paralizzare la nostra opposizione. Si dice: pensate che noi non siamo soli a discutere e a decidere; ma c'è l'altro ramo del Parlamento, c'è il Senato. Una piccola modificazione che si introducesse, incontrerebbe l'opposizione del Senato, a cui fu gran ventura se potemmo finalmente strappare l'approvazione di questa legge.

State tranquilli, o signori; nessuno degli emendamenti che noi proponeremo, passerà! D'altra parte, qual singolare argomento è mai il vostro! Se il Senato vuol fare opposizione, la faccia pure: a ciascuno la sua responsabilità. Al Senato, a questa, che ieri l'onorevole Di San Giuliano chiamava l'Assemblea più conservatrice del Regno, resti la responsabilità di opporsi ai tentativi di legislazione sociale.

D'altra parte non è vero che, per la costituzione stessa, ogni opposizione del Senato può essere infranta? Il Re, in ogni caso, può, se vuole, fare una informata di nuovi senatori favorevoli alla legge, e la legge è approvata! (*Si ride a sinistra*).

Che se, invece, questa legge creasse un contrasto tra l'Assemblea elettiva e l'Assemblea di elezione regia, non saremmo noi certo quelli che ce ne dorremmo. Sarebbe dimostrato che l'Assemblea di elezione regia è un ostacolo alle riforme civili: argomento su cui non insisto, e che ci basta avere accennato, per evitare i richiami dell'onorevole nostro presidente.

A ciascuno, dunque, la sua responsabilità.

E noi combattendo così e criticando la legge, crediamo di avere compiuto il nostro dovere.

La legge passerà in ogni modo; perchè fra quelli che sono malcontenti delle poche guarentigie che si danno in essa ai lavoratori, e noi che ne chiediamo di tanto maggiori, la maggioranza si atterrà alla via tracciata da questo disegno di legge. Noi, ad ogni modo, avremo fatto il nostro dovere, indicando soprattutto quali furono i moventi poco altruistici che portarono le classi dirigenti alla presentazione di questo disegno, ed indicando in quali parti esso presenta seri pericoli per le classi lavoratrici.

E se noi combattiamo la legge, non è già perchè sia vero quello che parecchi oratori hanno detto: che, cioè, le riforme sociali possano costituire un argine all'incremento delle idee socialiste. Intanto le considerazioni di questo genere tolgono alle leggi l'effetto politico, pel quale sono proposte. Quando si dice da tutte le parti della Camera: votiamo questa legge, perchè così potremo combatter meglio i socialisti...

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ma questo lo dite voi!

Bissolati. ... è naturale che le moltitudini, che raccolgono queste parole, conchiudano col pensare che queste leggi hanno potuto essere proposte solamente perchè ci sono i socialisti.

Romanin-Jacur. Le moltitudini non badano alle chiacchiere, badano ai fatti!

Bissolati. Ieri l'onorevole Di San Giuliano ha citato l'esempio di Bismark che, per combattere il socialismo, propose il gigantesco sistema delle cosiddette leggi sociali. Malcauta citazione! Io gli osservai che, nonostante questo fatto (e il fatto delle leggi germaniche è veramente un fatto grandioso) i voti dei socialisti erano cresciuti a milioni.

L'onorevole Di San Giuliano rispose narrando di aver parlato col Virchow, il quale in confidenza gli avrebbe detto che se quelle leggi non si fossero presentate, i milioni di voti socialisti sarebbero stati assai più. Potrebbe darsi. Noi tuttavia siamo così modesti nei nostri desideri da contentarci di quei milioni di voti che han raccolto i nostri compagni tedeschi. Nè vogliamo indugiarsi a vedere se, invece, non sia vero che senza quelle leggi i voti sarebbero stati assai meno. Non è forse ovvio che le moltitudini tedesche, coordinando la presentazione di quelle leggi con la propaganda socialista che era

stata lo stimolo a farle proporre, si siano riconfermate nella convinzione che, per ottenere qualcosa di serio dalla classe dirigente, è mestieri che la classe lavoratrice si imponga colla propria coscienza e colla propria organizzazione?

E qui, a proposito dei socialisti di Germania, giova avvertire che non è esatto quello che disse l'onorevole Di San Giuliano: che, cioè, i socialisti tedeschi si siano mostrati avversari delle leggi sociali. Essi le hanno combattute così come noi combattiamo ora questa legge, accettandone, cioè, il principio che ne è la base, e cercandone una esplicazione maggiore, ma mostrando pure che questo stesso principio non può esplicarsi compiutamente; perchè incontra l'intoppo degli antagonismi di classe che sono il natural portato della società capitalistica. Giacchè la propaganda migliore, che possiamo fare, è, credetelo, quella di prendere i vostri tentativi di riforma, e di assoggettarli alla critica nostra.

Nel caso presente del disegno di legge sugli infortunî, noi abbiamo visto che la classe dirigente si è ben guardata dall'applicare il principio dell'assicurazione in tutta la sua integrità, in tutta la sua larghezza; abbiamo visto che il disegno di legge, presentatoci come dimostrazione delle idealità borghesi, è un prodotto degli interessi di classe; abbiamo visto quali pericoli per la classe lavoratrice si annidino in questo disegno di legge che pare ispirato a un purissimo e sviscerato affetto pei lavoratori.

Nè di ciò facciamo carico alla classe dirigente, ben sapendo che certi principî, pur riconosciuti, come quello del rischio professionale, di indiscutibile giustizia, non possono essere integralmente tradotti in atto se non a patto che la classe dirigente si disponga al suicidio.

Si; la critica alle vostre riforme è il metodo di propaganda più suggestivo e civile, e che noi preferiamo di gran cuore alla propaganda che possiamo trarre dalle violenze esercitate dai governi borghesi contro la classe lavoratrice.

Si; proseguite nella via iniziata; moltiplicate i vostri conati di legislazione sociale; il nostro movimento ascensionale diventerà più rapido e più sicuro! (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Presentazione di un disegno di legge

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, già approvato e anche emendato dall'altro ramo del Parlamento, pel pagamento degli stipendi ai medici condotti.

Poichè questo disegno di legge era già stato approvato dalla Camera e fu studiato da apposita Commissione, pregherei la Camera di volerlo rimandare all'esame della stessa Commissione che lo ha studiato la prima volta.

Presidente. Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro propone che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla stessa Commissione che già altra volta riferì intorno al medesimo argomento. Se non ci sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se voglia avvisare ad opportuni ed efficienti mezzi, affinchè le Amministrazioni ferroviarie non si rifiutino oltre, siccome è ingiusta loro disposizione attuale, a riprendere in servizio, riconoscendone gli acquisiti diritti, quegli impiegati che, iscritti nella leva di terra o di mare, vengono chiamati sotto le armi a servizio della patria.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, per sapere se sia disposto a prendere gli opportuni provvedimenti affinchè cessi il progressivo deprezzamento del bestiame italiano, tanto col riattivare tale commercio con la Svizzera quanto col limitare la concorrenza del bestiame americano sui nostri mercati.

« Valli Eugenio. »

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia intorno al sequestro, fatto in Firenze nel 4 marzo corrente, del manifesto sulla festa dello Statuto pubblicato liberamente dai socialisti romani, e che in Firenze era stato ristampato.

« Pescetti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sui criteri seguiti per lo acquisto di cavalli all'estero a preferenza dei cavalli nazionali che si potevano avere a miglior prezzo e sarebbero stati più adatti al servizio militare.

« Giunti. »

« I sottoscritti chiedono all'onorevole presidente del Consiglio quali provvedimenti creda di sollecitamente adottare nei paesi del circondario di Palmi e di quello di Monteleone, pel disastro avvenuto nella notte dal 6 al 7 corrente in quelle contrade.

« Colarusso, Murmura, Colosimo, Sanseverino, Triepi, Chindamo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo sui provvedimenti che intende adottare per venire in sollievo dei gravissimi danni causati dal recente uragano imperverato nei circondari di Palmi e Monteleone.

« Triepi. »

Colarusso. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colarusso. Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di voler rispondere subito alla mia interrogazione pel carattere d'urgenza che essa presenta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Tutto quello che posso dire all'onorevole Colarusso si è che ho ricevuto telegrammi dalle provincie di Reggio di Calabria, di Catanzaro e di Foggia annunzianti che danni gravi sono stati prodotti da un ciclone; ma non posso aggiungere altro.

Ho telegrafato, come era mio dovere, ai prefetti perchè m'informino con diligenza e con esattezza della entità di questi danni; secondo l'entità dei danni stessi il Governo delibererà quei provvedimenti che è uso prendere in simili circostanze; darà, cioè, qualche soccorso non ai danneggiati, mai ai poveri, ai poverissimi, perchè di poco si può

disporre, e vedrà se e come convenga prendere qualche disposizione quanto all'imposta fondiaria.

Insomma, tutto quello che si suoi fare in simili circostanze, anche in questo caso sarà fatto, se i rapporti dei prefetti affermeranno che sia il caso di farlo.

Presidente. L'onorevole Colarusso coltà di parlare.

Colarusso. Mentre son lieto di prendere atto delle benevole intenzioni e dell'interessamento dell'onorevole presidente del Consiglio e del Governo, ricordo all'onorevole presidente del Consiglio che quelle contrade calabresi, oltre al terremoto del 1894, sono state esposte da tempo ad una continua serie di danni, e hanno sofferto più delle altre per la crisi agraria. Mi auguro, adunque, che le assicurazioni del presidente del Consiglio non restino semplici parole, ma che ad esse seguano i fatti. Non ho altro da dire.

Tripepi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Tripepi. Io avevo presentato un'interrogazione analoga a quella dell'onorevole Colarusso; perciò la risposta del ministro dell'interno si può considerare come data anche alla mia interrogazione. Confido che l'onorevole ministro prenderà i provvedimenti opportuni per venire in sollievo delle miserie gravissime che quest'ultimo uragano ha cagionato. Mi permetterà tuttavia l'onorevole ministro dell'interno ch'io non rinunci alla mia interrogazione, ma ch'essa rimanga nell'ordine del giorno, se non altro per poterlo ringraziare, fra otto o dieci giorni, quando verrà la volta di essa, se veramente i suoi provvedimenti risponderanno all'entità dei danni.

Presidente. La ripresenterà. Per ora sono esaurite tanto l'interrogazione dell'onorevole Colarusso, quanto quella dell'onorevole Tripepi.

L'onorevole De Martino ed altri deputati hanno presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 18.15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Infortuni sul lavoro. (146)

3. Prima lettura del disegno di legge Disposizioni intorno alle nomine ed al licenziamento dei maestri elementari. (95)

4. Svolgimento di una mozione del deputato Mezzacapo ed altri circa i provvedimenti da adottare per facilitare l'esportazione degli agrumi.

Discussione dei disegni di legge:

5. Ineleggibilità dei membri delle Commissioni per la formazione delle liste elettorali. (95)

6. Provvedimenti per le pensioni civili e militari (*Urgenza*). (150)

7. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66)

8. Aggiunta alla legge elettorale politica (*Incompatibilità parlamentari*). (89)

9. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

10. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

11. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

12. Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51)

13. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)

14. Riforma della legge forestale. (70)

15. Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ed altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 (183) — *Modificazioni allo stesso disegno di legge (183-bis)*.

16. Riduzione di lire 444,500 sul fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230 e 3 luglio 1884, n. 2519, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova. (184)

17. Convenzione col municipio di Napoli per permuta di immobili allo scopo di isolare il maschio Angioino del Castelnuovo in detta città. (215)

18. Stanziamenti in bilancio relativi alla spesa per il risanamento della città di Napoli. (203)

19. Autorizzazione di spesa straordinaria nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 per aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia. (222)

20. Modificazioni alla tariffa generale dei

dazi doganali ed altri provvedimenti doganali. (211)

21. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale. (88).

22. Modificazione degli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica. (90).

23. Modificazioni agli articoli 65 e 74 della legge elettorale politica. (228).

24. Conversione in legge del Regio Decreto 25 novembre 1897, n. 490, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari. (214).

25. Termine perentorio ai portatori di obbligazioni del prestito Bevilacqua la Masa per la presentazione di esse al cambio, al rimborso ed al premio. (210).

26. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva sul Regio Decreto 18 ottobre 1896 che trasferisce al Tribunale militare di Massaua tre tenenti di fanteria; e sul Regio Decreto 13 dicembre 1896 che promuove il maggior generale cavaliere Achille Afan De Rivera, sottosegretario di Stato per la guerra, al grado di tenente generale. (Doc. VII-A e B).

27. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa

del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98.

28. Diminuzione di lire 100,000 dello stanziamento della somma inscritta al capitolo n. 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99 a titolo di concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria. (18)

29. Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'Esercito permanentemente. (190)

30. Proposta di riforma al Regolamento della Camera. (Doc. II, II-bis, II-ter).

31. Modificazioni alle leggi riguardanti l'imposta sui redditi dei fabbricati. (55)

32. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1897-98. (237)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di revisione.

Roma, 1898. — Tip. della Camera dei Deputati